Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 3 del 4 gennaio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 4 gennaio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1364.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini delle provincie di Savona e Genova e della città di San Remo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1365.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno delle provincie di Belluno, Gorizia, Udine e Venezia e dalle imprese del legno e del sughero del territorio di Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1366.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1367.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1368.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1369.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di La Spezia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1364.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini delle provincie di Savona e Genova e della città di San Remo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947 per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visti, per la provincia di Savona:

— l'accordo collettivo integrativo 26 novembre 1951, per i lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale;

— l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1951, per i lavoranti parrucchieri per signora dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 26 novembre 1951;

— l'accordo collettivo 4 gennaio 1954, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - U.I.L. -;

— l'accordo collettivo integrativo 15 novembre 1954, per i lavoranti parrucchieri dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L. -, la Federcommercio - C.I.S.L. -;

Visti, per la provincia di Genova:

— l'accordo collettivo 19 aprile 1946, relativo agli adeguamenti salariali per i lavoranti barbieri, parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo integrativo 21 giugno 1948, per i dipendenti da aziende di barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 19 aprile 1946; al quale ha aderito, in data 17 novembre 1960, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

— l'accordo collettivo 17 giugno 1949, e relativa tabella, per l'aggiornamento delle paghe settimanali dei lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione Artigiani Parrucchieri ed il Sindacato Lavoranti Parrucchieri - C.G.I.L. ; al quale ha aderito, in data 17 novembre 1960, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

— l'accordo collettivo 27 luglio 1951, per l'adeguamento dell'indennità di contingenza e la precisazione delle retribuzioni per i lavoranti parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visti, per la città di Sanremo:

— l'accordo collettivo integrativo 18 agosto 1948, per i dipendenti da botteghe di parrucchiere per uomo, per signora ed affini, stipulato tra il Gruppo Parrucchieri ed Affini ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo integrativo 16 novembre 1949, per i dipendenti da botteghe di parrucchiere per uomo, per signora ed affini, stipulato tra il Gruppo Parrucchieri ed Affini ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Savona, in data 2 luglio 1960, n. 9 della provincia di Genova, in data 7 aprile 1960, n. 2 della provincia di Imperia, in data 1° agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 26 novembre 1951, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1951, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 4 gennaio 1954, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo integrativo 15 novembre 1954, relativo ai lavoranti parrucchieri dipendenti da aziende artigiane;

— per la provincia di Genova, l'accordo collettivo 19 aprile 1946, relativo agli adeguamenti salariali per i lavoranti barbieri, *parrucchieri per uomo e misti*, l'accordo collettivo integrativo 21 giugno 1948, relativo ai dipendenti da aziende di barbieri, parrucchieri ed affini, l'accordo collettivo 17 giugno 1949, relativo all'aggiornamento delle paghe settimanali dei lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, l'accordo collettivo 27 luglio 1951, relativo all'adeguamento dell'indennità di contingenza e alla precisazione delle retribuzioni per i lavoranti parrucchieri ed affini;

— per la città di Sanremo, l'accordo collettivo integrativo 18 agosto 1948, relativo ai dipendenti da botteghe di parrucchiere per uomo, per signora ed affini, l'accordo collettivo integrativo 16 novembre 1949, relativo ai dipendenti da botteghe di parrucchiere per uomo, per signora ed affini;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini delle provincie di Savona e Genova e della città di Sanremo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 114. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 NOVEMBRE 1951, PER I LAVORATORI BARBIERI E PARRUCCHIERI PER UOMO DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

L'anno 1951 il giorno 26 novembre in Savona

tra

il GRUPPO BARBIERI E PARRUCCHIERI PER UOMO DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI di Savona, rappresentata dai sigg. *Paolino Giovanni* (capo Categoria), *Vallega Stefano, Mulè Antonio, Robaldo Libero*, assistito dal sig. *Chiaramonti Edoardo* dell'Associazione stessa

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - Sindacato Provinciale barbieri e parrucchieri rappresentata dai signori *Peracchi Giovanni, Mari Enrico, Bernardini Renato*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal signor *Varaldo Alcide*

si è stipulato il seguente accordo integrativo normativo al Contratto Nazionale 20 settembre 1937 e all'accordo integrativo 1° giugno 1939 per i prestatori di opera esercenti l'attività di lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo dipendenti da aziende artigiane della provincia di Savona.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Nelle assunzioni del personale ha assoluta priorità il personale qualificato e residente nella zona. Per la qualifica del personale funzionerà una commissione paritetica che si costituirà entro un mese dalla firma del presente accordo.

Art. 2.

LICENZIAMENTI

I licenziamenti dovranno essere comunicati alle Organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 3.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE (CAMBI)

In riferimento all'art. 5 del Contratto Nazionale di Lavoro ed all'Accordo Provinciale integrativo 1° giugno 1939 al personale-extra assunto per cambi verrà corrisposta la retribuzione normale maggiorata del 30 per cento.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro l'orario di lavoro viene stabilito in ore 55 la settimana.

Si intende che il servizio iniziato dovrà essere portato a compimento. L'eventuale lavoro straordinario dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 25%.

Art. 5.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale avrà luogo il lunedì.

Art. 6.

MANCIE

Tutte le mancie saranno di esclusivo beneficio del personale dipendente.

Art. 7.

FESTIVITÀ

Il calendario delle festività verrà di comune accordo stabilito ogni anno fra le organizzazioni sindacali. Nei giorni che verranno considerati festivi e semi-festivi al personale sarà corrisposta la retribuzione per l'intera giornata.

Art. 8.

(Art. 14 Contratto Collettivo Nazionale).

TRATTAMENTO MALATTIA

In caso di malattia il personale avrà diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia indennizzato dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattia. Per il personale femminile, in caso di gravidanza e di puerperio, si farà riferimento alle norme di legge.

Art. 9.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Al lavorante licenziato non ai sensi dell'art. 23 del Contratto Nazionale verrà corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, la indennità di licenziamento nella seguente misura:

— giorni 2, per ciascuno dei primi due anni compiuti;

— giorni 4, per ciascuno dei successivi anni.

Trascorso il primo anno di anzianità di servizio presso l'azienda le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esclusione delle frazioni di mese inferiore ai 15 giorni. L'indennità di cui al presente articolo verrà calcolata sulla paga globale di fatto in atto alla data del licenziamento.

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione della ricorrenza del Santo Natale i lavoranti considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia nella misura di una settimana completa di ogni emolumento. Ai lavoranti con meno di un anno di servizio, verrà corrisposta nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato; così pure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà riconosciuto ai lavoranti il diritto ai ratei mensili maturati.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, si farà riferimento, escluso le paghe, al C.C.N. ed allo Accordo Integrativo Provinciale 1° giugno 1939.

Il presente accordo che andrà in vigore il 1° dicembre 1951 avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se non sarà disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 DICEMBRE 1951, PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI PER SIGNORA DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

L'anno 1951 il giorno 17 dicembre in Savona

tra

il Gruppo parrucchieri per signora dell'Associazione Provinciale Artigiani di Savona, rappresentata dal sig. *Formenti Corrado* (capo categoria) assistita dal sig. *Chiaramonti Edoardo* dell'Associazione stessa

e

la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale barbieri e parrucchieri rappresentata dai signori *Peracchi Giovanni* e *Bernardini Renato*

l'Unione Sindacale Provinciale rappresentata dal signor *Varaldo Alcide*

si è stipulato il seguente accordo integrativo normativo al Contratto Nazionale 20 settembre 1937 e all'accordo integrativo 1° giugno 1939 per i prestatori di opera esercenti l'attività di lavoranti parrucchieri per signora dipendenti da aziende artigiane della provincia di Savona.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Nelle assunzioni del personale ha assoluta priorità il personale qualificato e residente nella zona. Per la qualifica del personale funzionerà una commissione paritetica che si costituirà entro un mese dalla firma del presente accordo.

Art. 2.

LICENZIAMENTI

I licenziamenti dovranno essere comunicati alle Organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 3.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE (CAMBI)

In riferimento all'art. 5 del Contratto Nazionale di Lavoro ed all'Accordo Provinciale integrativo 1° giugno 1939 al personale-extra assunto per cambi verrà corrisposta la retribuzione normale maggiorata del 30 per cento.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro l'orario di lavoro viene stabilito in ore 55 la settimana.

Si intende che il servizio iniziato dovrà essere portato a compimento. L'eventuale lavoro straordinario dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 25%.

Art. 5.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale avrà luogo il lunedì.

Art. 6.

MANCIE

Tutte le mancie saranno di esclusivo beneficio del personale dipendente.

Art. 7.

FESTIVITÀ

Il calendario delle festività verrà di comune accordo stabilito ogni anno fra le organizzazioni sindacali. Nei giorni che verranno considerati festivi e semi-festivi al personale sarà corrisposta la retribuzione per l'intera giornata.

Art. 8.

(Art. 14 Contratto Collettivo Nazionale).

TRATTAMENTO MALATTIA

In caso di malattia il personale avrà diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia indennizzato dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattia. Per il personale femminile, in caso di gravidanza e di puerperio, si farà riferimento alle norme di legge.

Art. 9.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Al lavorante licenziato non ai sensi dell'art. 23 del Contratto Nazionale verrà corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, la indennità di licenziamento nella seguente misura:

— giorni 2, per ciascuno dei primi due anni compiuti;

— giorni 4, per ciascuno dei successivi anni.

Trascorso il primo anno di anzianità di servizio presso l'azienda le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esclusione delle frazioni di mese inferiore ai 15 giorni. L'indennità di cui al presente articolo verrà calcolata sulla paga globale di fatto in atto alla data del licenziamento.

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione della ricorrenza del Santo Natale i lavoranti considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia nella misura di una settimana completa di ogni emolumento. Ai lavoranti con meno di un anno di servizio, verrà corrisposta nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato; così pure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrà riconosciuto ai lavoranti il diritto ai ratei mensili maturati.

Per quanto non contemplato nel presente accordo, si farà riferimento, escluso le paghe, al C.C.N. ed allo Accordo Integrativo Provinciale 1° giugno 1939.

Il presente accordo che andrà in vigore il 1° dicembre 1951 avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se non sarà disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 GENNAIO 1954, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE BARBIERI E PARRUCCHIERI DEL COMUNE DI SAVONA

Il giorno 4 gennaio 1954 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Savona alla presenza del dott. *Armand Morciano,* vice Direttore dello stesso, si sono riuniti rappresentanti dei lavoratori barbieri e parrucchieri, assistiti dai SINDACATI LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI con l'intervento del Segretario della Camera del Lavoro ed i rappresentanti dei datori di lavoro, assistiti dalla ASSOCIAZIONE ARTIGIANI:

Sono presenti:

per i lavoranti BARBIERI E PARRUCCHIERI: *Romeo S., Fiori S., Bernardini R., Marinelli L., Mari E., Lanza A.*;

per il Sindacato C.G.I.L.: sig. *Peracchi;* per la Camera del Lavoro: sig. *Calvi*;

per il Sindacato C.I.S.L.: sig. *Campagna*;

per il Sindacato U.I.L.: sig. *Moccafiche;*

per i datori di lavoro: *Paolino Giovanni, Olivieri Edoardo, Vallega Stefano;*

per l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI: rag. *Galati Alberto.*

1) A conclusione delle trattative svoltesi presso l'U. P.L.M.O. vengono fissati i seguenti minimi salariali per settimana lavorativa da corrispondersi dai datori di lavoro ai lavoranti barbieri e parrucchieri del comune di Savona a decorrere dal 1° gennaio 1954 e per l'orario di 55 ore settimanali:

lavorante di 1ª categoria: 6.700 + indennità cappe-ferri di L. 300;

lavorante di 2ª categoria: 5.700 + indennità cappe-ferri di L. 300;

1/2 lavorante: 4.700 + indennità cappe-ferri di L. 300.

2) Restano salve le condizioni in atto di miglior favore per i lavoranti parrucchieri e barbieri.

3) Le parti convengono di esaminare nel prossimo futuro la stipulazione di tabelle salariali di lavoranti barbieri e parrucchieri negli altri Comuni della Provincia.

4) In considerazione del fatto che è in discussione in campo nazionale la disciplina normativa della categoria le parti convengono di soprassedere alla discussione per la fissazione della parte normativa stessa.

5) Il presente accordo ha la durata di anni uno a decorrere dal 1° gennaio 1954 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non vi sia disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 NOVEMBRE 1954, PER LAVORANTI PARRUCCHIERI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE NEL COMUNE DI SAVONA

In Savona addì 15 novembre 1954 tra la ASSOCIAZIONE ARTIGIANI rappresentata dai sigg. *Formenti Corrado, Giuttari Antonino, Mulè Antonio* e *Rosso Mario,* assistiti dal rag. *Galati* e il SINDACATO LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI rappresentato dai sigg. *Cugno Oscar, Mari Enrico, Sacttone Franca* e *Bernardini Renato,* assistiti dal sig. *Peracchi* della Camera del Lavoro e la FEDERCOMMERCIO C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Campagna,* si è stipulato il seguente accordo salariale da valere per i lavoranti di ambo i sessi dipendenti dalle aziende esercenti nel territorio del comune di Savona l'attività di parrucchieri per signora ed inoltre per il personale addetto al reparto per signora dei negozi ove si esercita l'attività mista di barbieri e parrucchieri.

Art. 1.

RETRIBUZIONE

Le retribuzioni settimanali vengono così fissate:

lavorante acconciatore 1ª categ.	L.	7.000
lavorante acconciatore 2ª categ.	»	6.500
lavorante acconciatore 3ª categ.	»	6.000
pettinatrice, pettinatrice-manicure . . .	»	4.300
massaggiatrice e manicure	»	6.500
manicure e pedicure	»	4.300
manicure	»	3.000

L'apprendistato viene così regolato:

apprendisti assunti fra i 14 e i 16 anni:

1° semestre, senza retribuzione;
2° semestre, L. 500 settimanali;
2° anno, L. 1000 settimanali;
3° anno, L. 2500 settimanali;
4° anno, L. 3500 settimanali;

apprendisti assunti oltre 16 anni:

1° semestre, senza retribuzione;
2° semestre, L. 800 settimanali;
3° semestre, L. 1800 settimanali;
4° semestre, L. 2500 settimanali;
3° anno, L. 3500 settimanali.

Le retribuzioni di cui sopra si intendono riferite ad un orario di lavoro di 55 ore settimanali.

Art. 2.

LAVORO A DOMICILIO

Il lavoro effettuato al domicilio dei clienti e fuori dell'orario normale di lavoro, verrà retribuito con una maggiorazione del 50%.

Art. 3.

PERSONALE EXTRA

Al personale extra assunto non in sostituzione di altro personale verrà corrisposto una maggiorazione sulle retribuzioni indicate all'art. 1 pari al 50%.

Art. 4.

CAMBI

Al personale assunto per cambi o comunque in sostituzione di altro personale verrà corrisposto una maggiorazione sulle retribuzioni indicate all'art. 1 pari al 30%.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro eseguito oltre l'orario normale verrà compensato con un aumento sulle retribuzioni corrisposte nelle seguenti misure:

— giorni feriali 25%;
— giorni festivi 40%.

Art. 6.

INDUMENTI DI LAVORO

Oltre alle retribuzioni stabilite all'art. 1 ai dipendenti verrà corrisposto una indennità di vestiario pari a lire 200 settimanali. I datori di lavoro debbono inoltre fornire ai dipendenti che usano prodotti a base di acido tioglicolico i necessari guanti che dovranno risultare in buono stato d'uso.

Art. 7.

FERIE

Le ferie restano fissate in giorni sei annui.

Art. 8.

LAVORO IN CONCORRENZA

Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità i dipendenti colpevoli di esecuzione di lavoro a vantaggio proprio in concorrenza con l'azienda stessa (art. 23, C.C.N.L.).

Art. 9.

CONDIZIONE DI MIGLIORE FAVORE

Le condizioni di miglior favore sia aziendali che personali saranno mantenute.

Art. 10.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° dicembre 1954 ed avrà la durata di anni uno. Si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo se non disdettato con lettera raccomandata almeno un mese prima della sua scadenza.

Dichiarazione a verbale

A maggior chiarimento si precisa che nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato con la stessa qualifica presso altre aziende.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 APRILE 1946, PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI AI LAVORANTI BARBIERI - PARRUCCHIERI PER UOMO E MISTI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1946 ed allì 19 del mese di aprile, alle ore 21, nella sede dell'Associazione Artigiani della provincia di Genova, via Assarotti 7;

tra

l'Associazione Artigiani della provincia di Genova — Categoria Barbieri e Parrucchieri — rappresentata dai sigg. *Martini Gino, Ghirardini Umberto, Conti Giovanni, Magnani James, Urbano Domenico,* assistiti dal Segretario dell'Associazione avv. *Camillo De Angelis,*

e

la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Genova — Federazione Lavoratori Commercio — rappresentata dal Segretario sig. *Marcone Pietro,* assistito per il Sindacato Lavoranti Barbieri e Parrucchieri ed Affini dai sigg. *Ciampi Italo, Ghiselli Felice, Turino Carmelo, Doria Andrea, Langellotti Francesco;*

viene stipulato il seguente accordo da valere per tutti i lavoranti barbieri, parrucchieri per uomo e misti della provincia di Genova:

1) A datare dal 22 aprile 1946 e sino al 30 giugno p. v. le aziende artigiane da barbiere, parrucchieri per uomo e misti della provincia di Genova, corrisponderanno ai propri lavoranti a qualsiasi categoria essi appartengano, una percentuale del 10% sul puro lavoro manuale che essi compiranno esclusi i prodotti, salvi i diritti acquisiti.

2) Non potendosi addivenire al conguaglio per il periodo in cui sono durate le trattative, le aziende artigiane corrisponderanno inoltre ai propri lavoranti a forfait la somma di L. 500.

Letto, confermato e sottoscritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 21 GIUGNO 1948 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Il giorno 21 del mese di giugno 1948, in Genova, presso la Associazione Provinciale Artigiani d'Italia.

in riferimento al Contratto Nazionale stabilito in data 21 novembre 1947 in Roma,

tra

l'Associazione Artigiani — Sindacato Barbieri e Parrucchieri e Affini — rappresentato dai sigg. *Martini Gino*, Presidente; *Napolitano Paolino*, Vice Presidente; *Conti Giovanni*. Vice Presidente; *Bernardello Giuseppe*, Segretario; *Cavallini Orlando, Chiappe Romolo, Urbano Domenico, Spanò Pasquale, Marino Antonio*, Consiglieri;

la Camera Confederale del Lavoro di Genova — Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio — rappresentata dai sigg. *Fiz Arrigo*, Segretario; *Puello Mario*, Vice Segretario; con la partecipazione del Sindacato Lavoranti Parrucchieri ed Affini, rappresentato dal Segretario sig. *Turrino Carmelo*, dal Vice Segretario *Doria Andrea* e dal sig. *Ghiselli Felice*, Membro dell'Esecutivo della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e del Consiglio Direttivo del Sindacato Lavoranti Parrucchieri ed Affini;

si stipula e si conviene quanto in appresso:

Il seguente Contratto Integrativo Provinciale ha valore per tutti i dipendenti da aziende Barbieri, Parrucchieri ed Affini della provincia di Genova.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale maschile e femminile sarà effettuata tramite l'Ufficio di Collocamento di categoria in base alle disposizioni di legge vigenti. Per le qualifiche del personale funzionerà la Commissione Paritetica.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) tessere relative alle assicurazioni sociali obbligatorie;

c) libretto sanitario;

d) nulla-osta rilasciato dall'Ufficio di Collocamento.

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro potrà eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a 3 mesi.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il personale di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata di giorni 6 per i barbieri ed i misti e giorni 12 per i parrucchieri per signora.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso, nè indennità, col solo pagamento delle giornate di lavoro compiute, in base alla retribuzione stabilita per la categoria nella quale il dipendente viene assegnato, senza alcun altro indennizzo.

Al dipendente confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fisserà la relativa retribuzione che non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal Contratto Integrativo vigente per la categoria alla quale il dipendente stesso viene assegnato.

Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità.

Art. 4.

ASSUNZIONE PROVVISORIA

Si intende personale provvisorio quello assunto per non oltre un mese consecutivo in sostituzione di altro personale assente per malattia. In conseguenza del ritorno al lavoro del personale assente per malattia, non competerà al predetto nè l'indennità di licenziamento, nè le ferie, nè la gratifica natalizia, ma bensì dette indennità spetteranno al lavoratore ammalato.

Art. 5.

DISCIPLINA DEL PERSONALE

Il personale nei rapporti di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti, rispetto verso il proprietario, urbanità ed equanimità verso i colleghi. Uguale rispetto dovrà usarsi da parte del datore di lavoro verso il dipendente.

Nel negozio non si deve fumare.

Il personale ha l'obbligo di indossare, in negozio, un camice di sua proprietà di tela bianca in buono stato e pulito.

Il personale non deve esplicare nell'azienda altra attività che non sia quella attinente al servizio della azienda stessa e comunque ricevere ed intrattenersi nell'azienda con estranei.

Non è consentito esercitare fuori orario e fuori bottega la attività attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 6.

ASSENZE

Tutte le assenze debbono essere comunicate, salvo casi di giustificato motivo, entro mezza giornata dall'assenza.

Art. 7.

QUALIFICHE

Per i barbieri, misti, parrucchieri per signora e categorie affini, si fa riferimento al contratto nazionale.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 18 ore settimanali. Per la provincia di Genova si conviene che a tale orario vengano aggiunte cinque ore di lavoro straordinario obbligatorio.

Art. 9.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale per i barbieri e misti avrà luogo il lunedì, per i parrucchieri per signora la domenica.

Art. 10.

GIORNI FESTIVI

1) *Giorni festivi con chiusura totale*: sono considerati giorni festivi, nei quali non è dovuta alcuna retribuzione: 1° gennaio e 26 dicembre.

2) *Giorni semi-festivi*: sono considerati giorni semi-festivi con apertura regolare e continuativa fino alle ore 13: 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 24 giugno (S. Giovanni Battista - Patrono di Genova), 1° novembre (Ognissanti), 25 dicembre (Natale), 15 agosto (Ferragosto).

Le delegazioni osserveranno la festività del Patrono locale in sostituzione di quella di S. Giovanni Battista.

Nei giorni semi-festivi il personale ha diritto alla completa corresponsione della giornata di salario.

3) *Festività nazionali con chiusura totale*: saranno considerate Festività Nazionali quelle stabilite dalla legge: 25 aprile, 1° maggio, 8 maggio, 2 giugno e 4 novembre.

Per tutte le festività sopra elencate sarà corrisposto al personale il salario globale che avrebbe percepito come se avesse lavorato.

Art. 11.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Nel caso di malattia il personale ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia, indennizzato dall'Istituto Assistenziale. Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi il dipendente a seguito di malattia, debitamente accertata, e non consenta al lavoratore di riprendere il lavoro, il dipendente stesso avrà diritto alla liquidazione regolare senza preavviso.

Per il personale femminile, in caso di gravidanza e di puerperio, si farà riferimento alle norme di legge.

Art. 12.

VENDITA PROFUMERIA

Per la vendita della profumeria, eseguita direttamente da ciascun lavorante, verrà corrisposta la percentuale del 10%.

Art. 13.

PAGHE

Le paghe in appresso stabilite si intendono in cifra complessiva e comprensiva delle ore di prestazione ordinaria e straordinaria, ed avranno decorrenza dal 28 giugno 1948:

Categoria extra: paga base L. 1.574, contingenza lire 3.696 = L. 5.270;

1ª *categoria*: paga base L. 1.274, contingenza L. 3.696 = L. 4.970;

2ª *categoria*: paga base L. 1.202, contingenza L. 3.696 = L. 4.898;

3ª *categoria*: paga base L. 1.096, contingenza L. 3.696 = L. 4.792.

Quanto sopra oltre il 10% dell'incasso di ogni singolo lavorante.

A decorrere dal 28 giugno 1948 al personale verrà inoltre riconosciuta una indennità per lavatura cappa ed arrotatura ferri in ragione di L. 100 settimanali.

Salvo ratifica delle rispettive assemblee.

Il presente contratto avrà la scadenza del 28 febbraio 1949 e si intenderà rinnovato di tre mesi in tre mesi se non avverrà disdetta di una delle parti entro 15 giorni prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 GIUGNO 1949 PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PAGHE SETTIMANALI DEI LAVORANTI BARBIERI E PARRUCCHIERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno millenovecentoquarantanove, il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 15,30 in Genova, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione per la Liguria, sono comparsi, su richiesta

di SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PARRUCCHIERI — Camera Confederale del Lavoro — Genova, i sottonotati signori:

prestatore d'opera: *Turino, Doria, Ghiselli* assistito dal sig. *Ruello Mario* Segretario Federazione Provinciale Lavoratori Commercio;

datore di lavoro: *Conti, Cavallini, Napoletano, Coppola* assistito dal sig. avv. *De Angelis* Segretario Generale Associazione Artigiani - Genova;

per discutere in via conciliativa, ai sensi dell'art. 3 del D. P. L. 15 aprile 1948, n. 381, la vertenza che ha per oggetto le seguenti richieste: Rinnovo contratto integrativo provinciale.

Dopo ampia cordiale discussione le parti convengono di fissare come segue le paghe basi *settimanali*.

Per facilitare si riportano le paghe basi di cui all'articolo 13 dell'Accordo Integrativo Provinciale del 21 giugno 1948 ed appresso vengono fissate le nuove misure concordate.

	Paghe basi vecchio accordo	Paghe basi convenute in data odierna
Categoria extra paga base .	L. 1.574	L. 2.650
Categoria 1ª paga base . .	» 1.274	» 2.200
Categoria 2ª paga base . .	» 1.202	» 2.000
Categoria 3ª paga base . .	» 1.096	» 1.680

Gli aumenti stessi in proporzione, si intendono valevoli anche per le paghe basi del personale maschile adibito presso negozi da parrucchiere per signora con una diminuzione del 10% per il personale femminile.

Per il personale inferiore ai 20 anni si stabiliscono i seguenti aumenti da apportarsi alle paghe basi di cui al contratto integrativo del 21 giugno 1948:

UOMINI

dai 16 ai 18 anni	L.	350 alla settimana
inferiori ai 16 anni . . .	»	300 alla settimana

DONNE

dai 18 ai 20 anni	L.	350 alla settimana
dai 16 ai 18 anni	»	300 alla settimana

Tale accordo avrà decorrenza dal giorno 13 giugno 1949.

Tabella - Paga settimanale per i lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, in vigore dal 13 giugno 1949

BARBIERI

Categoria extra:

Paga base settimanale	L.	2.650
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	2.750

1ª *Categoria*:

Paga base settimanale	L.	2.200
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	2.300

2ª *Categoria*:

Paga base settimanale	L.	2.000
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	2.100

3ª *Categoria*:

Paga base settimanale	L.	1.680
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	1.780

N.B. - Alla retribuzione di cui sopra va aggiunta l'indennità di contingenza.

PARRUCCHIERI PER SIGNORA

UOMINI

Specializzati:

Paga base settimanale	L.	3.200
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	3.300

1ª *Categoria*:

Paga base settimanale	L.	2.550
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	2.650

2ª *Categoria*:

Paga base settimanale	L.	2.222
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	2.322

N.B. — Alla retribuzione di cui sopra va aggiunta l'indennità di contingenza.

DONNE

1ª *Categoria*:

Paga base settimanale	L.	2.072
Quota integrativa	»	250
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	2.422

2ª *Categoria*:

Paga base settimanale	L.	1.756
Quota integrativa	»	150
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	2.006

Manicure-Massaggiatrice:

Paga base settimanale	»	2.300
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	2.430

Manicure:

Paga base settimanale	L.	1.756
Cappa e ferri (accordo-provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	1.856

Il tutto, oltre il 10% sul lavoro prodotto.

N.B. — Alla retribuzione di cui sopra va aggiunta l'indennità di contingenza.

PERSONALE INFERIORE AI 20 ANNI

UOMINI

Dai 18 ai 20 anni:

Paga base settimanale	L.	1.680
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	1.780

Dai 16 ai 18 anni:

Paga base settimanale	L.	1.623
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	1.723

Inferiori ai 16 anni:

Paga base settimanale	L.	1.373
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	1.473

DONNE

Dai 18 ai 20 anni:

Paga base settimanale	L.	1.624
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	1.724

Dai 16 ai 18 anni:

Paga base settimanale	L.	1.124
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	»	100
	L.	1.224

Inferiori ai 16 anni:

Paga base settimanale - Libera contratt.		1° anno
Cappa e ferri (accordo provinciale integrativo 21 giugno 1948)	L.	100
	L.	100

N.B. — Alla retribuzione di cui sopra va aggiunta l'indennità di contingenza.

Visto l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO 27 LUGLIO 1951 PER L'ADEGUAMENTO DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA E PER LA PRECISAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER I LAVORANTI PARRUCCHIERI ED AFFINI NELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno millenovecentocinquantuno, il giorno 27 del mese di luglio, presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Genova, sotto la Presidenza del dott. *Carlo Castiglia,* all'uopo delegato dal dott. *Mario Bonacchi,* Direttore dell'Ufficio stesso, si sono riuniti i signori:

Napolitano Paolino, Tassinari Luigi, Cavallini Orlando, Gatto Giuseppe, Gioseffi Oreste, componenti la Commissione nominata dall'assemblea generale della categoria, assistiti dall'avv. *Camillo De Angelis,* Direttore dell'Associazione Artigiani della provincia di Genova;

Doria Andrea, Turino Carmelo, Del Lucchese Guglielmo, Belletti Ottorino, Frangioni Salvatore, De Franceschi Tonino assistiti dal Segretario della F.I.L.C.A.T. *Domenico Gotta;*

Fiz Arrigo, e *Muratori Nicolò* per la F.I.S.A.C. (Unione Sindacale Provinciale);

i quali, dopo ampia e cordiale discussione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

ADEGUAMENTO DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA

A) *Nuovo congegno*

Le parti convengono di stabilire un nuovo congegno della scala mobile basando sulle due seguenti caratteristiche fondamentali:

a) le variazioni del costo della vita calcolate in base ad un indice nazionale determinato dalla Commissione Nazionale presso l'Istituto Nazionale Centrale di Statistica;

b) l'indennità di contingenza differenziata per categorie professionali.

B) *Variazione della contingenza*

L'indennità di contingenza varia la sua entità seguendo la quantità dei punti dell'indice. Il calcolo dell'indice viene compiuto ogni due mesi seguendo le indicazioni della suddetta Commissione.

Viene in tal modo sancito il principio della automaticità. Peraltro, le parti convengono di incontrarsi immediatamente a richiesta di una di esse, qualora particolari condizioni intervengano a modificare la situazione della Categoria per esaminare la situazione stessa di comune accordo ed addivenire a quelle determinazioni che risulteranno più opportune sia nell'interesse delle botteghe artigiane come del personale dipendente.

C) *Valore del punto*

Il valore del punto è stabilito nella seguente misura:

a) per i lavoranti classificati in Categoria extra L. 11,50 gg.;

b) per i lavoranti classificati in Categoria prima L. 9,10 gg.;

c) per i lavoranti classificati in Categoria seconda L. 8,10 gg.;

d) per i lavoranti classificati in Categoria seconda L. 7 gg.

Pertanto, in base ai punti già maturati (corrispondenti al numero di sette), l'adeguamento per l'indennità di contingenza ammonta:

a) per i lavoranti classificati in Categoria extra L. 80,50 gg. = L. 483 settimanali;

b) per i lavoranti classificati in Categoria 1ª lire 63,70 gg. = L. 382,20 settimanali;

c) per i lavoranti classificati in Categoria 2ª lire 56,70 gg. = L. 340,20 settimanali;

d) per i lavoranti classificati in Categoria 3ª lire 49 gg. = L. 294 settimanali.

L'importo dell'adeguamento della contingenza così risultante all'atto della firma del presente accordo conglobato con la contingenza corrisposta anteriormente, forma il totale settimanale valevole per le 53 ore lavorative.

Per le donne ed i minori di anni 21 tali cifre saranno ridotte del 10%.

Art. 2.

PRECISAZIONE RETRIBUZIONI

Ad eliminare ogni dubbio di interpretazione sulla forma di retribuzione della paga settimanale, le parti la precisano nei seguenti termini:

a) paga base;

b) contingenza;

c) maggiorazione forfettaria sulle cinque ore che vanno dalle 48 alle 53 nella seguente misura:

a) per i lavoranti classificati in Categoria extra L. 150 sett.;

b) per i lavoranti classificati in Categoria 1ª lire 130 sett.;

c) per i lavoranti classificati in Categoria 2ª lire 120 sett.;

d) per i lavoranti classificati in Categoria 3ª lire 100 sett.;

d) cappa e ferri;

e) caro pane;

f) 10 % sull'importo del servizio effettuato dal lavoratore, escluso il costo del prodotto applicato.

Art. 3.

DECORRENZA

Il presente accordo decorre ad ogni effetto dal 16 luglio 1951.

Art. 4.

COLLABORAZIONE

A seguito del presente accordo le parti contraenti strettesi in cordiale collaborazione, si impegnano di svolgere tutta la loro attività ed adoperare tutte le loro possibilità per moralizzare la categoria, difendendola dalla dannosa e sleale concorrenza, comunque e dovunque esercitata.

Art. 5.

Si conviene inoltre che la categoria dei datori di lavoro qui contraente riterrà « nullo » il presente accordo qualora i sindacati interessati dei dipendenti concordassero condizioni più favorevoli o diverse da quelle risultanti dal presente accordo con altre organizzazioni di datori di lavoro della categoria stessa.

Art. 6.

Con il presente accordo si intendono sanate tutte le controversie di carattere economico, salariale pendenti tra le parti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 AGOSTO 1948 PER I DIPENDENTI DA BOTTEGHE DI PARRUCCHIERE PER UOMO, PER SIGNORA ED AFFINI NELLA CITTÀ DI SANREMO

L'anno 1948, addì 18 del mese di agosto, in Sanremo

tra

il Gruppo Parrucchieri ed Affini dell'Associazione degli Artigiani della provincia di Imperia rappresentato dal suo Capo Gruppo sig. *Sappia Bernardo,* assistito dal sig. *Filippo Motosso,* Presidente della Associazione stessa, e dal sig. *Matteo Spassino;*

e

il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri rappresentato dal suo Segretario sig. *Romeo Giacon,* assistito dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Imperia, sig. *Giovanni Giacomelli,* dal Segretario della Camera del Lavoro, sig. *Francesco Persoglio* e dal sig. *Franco Allavena;*

si è stipulato il presente accordo, integrativo del contratto nazionale di lavoro, stipulato a Roma il 21 novembre 1947, da valere per i dipendenti da botteghe da parrucchiere per uomo, signora e affini della città di Sanremo associate all'Associazione degli Artigiani della provincia di Imperia.

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

La indennità di contingenza per i lavoranti di età superiore ai 18 e ai 20 anni dipendenti da botteghe per uomo, signora e affini previste dal presente accordo, da aggiungere ai minimi salariali di cui all'art. 1, viene stabilita:

a) in ragione del 90% (novanta per cento) della contingenza giornaliera per le corrispondenti età, in vigore nel settore industriale, quale risulta dall'applicazione dell'accordo interconfederale del 30 maggio 1947;

b) in ragione del 52% (cinquantadue per cento) per il mezzo lavorante calcolata secondo quanto previsto al punto *a*);

c) in ragione del 26% (ventisei per cento) per gli apprendisti da calcolarsi per la corrispondente età come ai punti *a*) e *b*) e fermo restando che nulla compete agli apprendisti per il primo e secondo anno.

La contingenza settimanale si ottiene moltiplicando per sei la contingenza giornaliera risultante dall'applicazione delle percentuali previste ai punti *a*) *b*) *c*) del presente articolo.

Ad ogni viariazione della contingenza nel settore industriale verrà aggiornata la contingenza tenendo conto di quanto precede. La contingenza settimanale sarà arrotondata trascurando le frazioni pari o inferiori a 50 centesimi e arrotondando alla lira le frazioni superiori.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario giornaliero e settimanale di lavoro per i lavoratori previsti dal presente accordo è quello stabilito dal decreto del Prefetto della provincia di Imperia in data 25 maggio 1938 per l'apertura e la chiusura delle botteghe da parrucchiere ed affini della città di Sanremo.

La retribuzione prevista dagli artt. 1 e 2 del presente accordo è comprensiva del trattamento dovuto per l'intero orario di cui sopra.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario previsto dal precedente art. 3. Il lavoro straordinario verrà compensato con una maggiorazione del 20% (venti per cento) sulla paga base ragguagliata ad ora.

Art. 5.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 NOVEMBRE 1949 PER I DIPENDENTI DA BOTTEGHE DA PARRUCCHIERE PER UOMO E SIGNORA ED AFFINI NELLA CITTÀ DI SANREMO

L'anno 1949 addì 16 del mese di novembre, in Sanremo

tra

il GRUPPO PARRUCCHIERI ED AFFINI dell'Associazione degli Artigiani della provincia di Imperia rappresentata dal suo Capo Gruppo sig. *Bernardo Sappia,* assistito dai sigg. *Luigi Mattea, Egidio Sella* e *Arnaldo Folli;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI BARBIERI aderente alla C.G.I.L. rappresentato dal suo Segretario sig. *Romeo Giacon,* assistito dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Imperia sig. *Giovanni Giacomelli* e dal Segretario della Camera del Lavoro di Sanremo sig. *Alpinolo Rossi;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI BARBIERI aderente alla Libera Unione dei Sindacati rappresentato dal signor *Alfredo Boeri;*

la FEDERAZIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Angelo Amato;*

a parziale modifica dell'Accordo 16 agosto 1948, si è stipulato il seguente accordo, integrativo del contratto nazionale di lavoro stipulato il 21 novembre 1947 da valere per i dipendenti da botteghe da parrucchiere per uomo e signora ed affini della città di Sanremo associate all'Associazione degli Artigiani della provincia di Imperia.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA

I minimi di retribuzione settimanale (paga base) per i lavoranti fissi sono stabiliti come segue:

Botteghe di I categoria uomo

Lavorante di I categoria per uomo	L.	1.750 sett.
Lavorante di II categoria per uomo	»	1.250 sett.
Lavorante di III categoria per uomo	»	700 sett.
Mezzo lavorante	»	500 sett.

Botteghe di II categoria per uomo

Lavorante di I categoria per uomo	L.	1.250 sett.
Lavorante di II categoria per uomo	»	900 sett.
Lavorante di III categoria per uomo	L.	700 sett.
Mezzo lavorante	»	500 sett.

Botteghe di III categoria per uomo

Lavorante di I categoria per uomo	L.	1.000 sett.
Lavorante di II categoria per uomo	»	750 sett.
Lavorante di III categoria per uomo	»	500 sett.
Mezzo lavorante	»	500 sett.

APPRENDISTATO (per tutte e tre le categorie di botteghe per uomo durata dell'apprendistato quattro anni):

primo e secondo anno		senza paga
terzo anno	L.	350 settimanali
quarto anno	»	450 settimanali

Botteghe di I categoria per signora		personale maschile		personale femminile
Lavorante acconciatore di I cat.	L.	2.000	L.	1.100
Lavorante acconciatore di II cat.	»	1.500	»	850
Lavorante acconciatore di III cat.	»	1.000	»	650
Manicure qualificata che abbia superato il quarto anno di apprendistato			»	700

Botteghe di II categoria per signora

Lavorante acconciatore di I cat.	L.	1.700	L.	1.000
Lavorante acconciatore di II cat.	»	1.200	»	650
Lavorante acconciatore di III cat.	»	700	»	450

APPRENDISTATO (per la I e II categoria di botteghe durata dell'apprendistato quattro anni):

primo e secondo anno		senza paga
terzo anno	L.	400 settimanali
quarto anno	»	600 settimanali

Art. 2.

Restano invariati gli artt. 2, 3, 4 del precedente accordo stipulato fra le parti a Sanremo il 18 agosto 1948.

Art. 3.

Il presente accordo ha decorrenza dal 7 novembre 1949 ed ha la durata di un anno a partire da tale data. Esso si intenderà rinnovato per un anno qualora non sia disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza e così per gli anni successivi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1365.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno delle provincie di Belluno, Gorizia, Udine e Venezia e dalle imprese del legno e del sughero del territorio di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero;

Visti, per la provincia di Belluno:

— il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1957, stipulato tra la Sezione Provinciale Industrie del Legno dell'Associazione Provinciale fra gli Industriali e il Sindacato Unitario Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - C.I.S.L. ;

— il verbale 3 febbraio 1955, relativo alla ricognizione dei gruppi merceologici, allegato al predetto contratto;

Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1957, stipulato tra la Associazione degli Industriali della provincia di Gorizia, l'Associazione degli Industriali di Monfalcone e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; al quale ha aderito la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visti, per la provincia di Udine:

— il contratto collettivo integrativo 1° luglio 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

— l'accordo collettivo integrativo 8 giugno 1955 per la disciplina dell'apprendistato, allegato al predetto contratto;

Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, l'Unione Italiana del Lavoro; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visti, per il territorio di Trieste:

— il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Nuova Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;

— l'art. 3 del contratto collettivo provinciale 31 luglio 1953, allegato al predetto contratto 11 agosto 1959;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Belluno, in data 4 giugno 1960, n. 1 della provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, n. 1 e n. 17 della provincia di Udine, in data 23 aprile 1960 e 5 settembre 1960, n. 9 della provincia di Venezia, in data 5 ottobre 1960, n. 1 della provincia di Trieste, in data 21 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Belluno, il contratto collettivo integrativo 20 dicembre 1957, relativo agli operai addetti alle industrie della lavorazione del legno; il verbale 3 febbraio 1955, relativo alla ricognizione dei gruppi merceologici;

— per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1957, relativo agli addetti alle industrie del legno;

— per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 1° luglio 1954, relativo agli addetti alle industrie della lavorazione del legno; l'accordo collettivo integrativo 8 giugno 1955, relativo alla disciplina dell'apprendistato nelle industrie del legno;

— per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dell'industria del legno;

— per il territorio di Trieste, il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959, relativo agli operai della industria dei prodotti del legno e del sughero; l'art. 3 del contratto collettivo 31 luglio 1953, relativo alla indennità di anzianità dovuta agli operai ed agli apprendisti;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno delle provincie di Belluno, Gorizia, Udine e Venezia e dalle imprese del legno e del sughero del territorio di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 112. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1956, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Addì 20 dicembre 1957, in Belluno,

tra

l'Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno, Sezione Provinciale Industrie del legno, rappresentata dal suo Presidente cav. *Riccardo Monti*, assistito dai sigg. cav. *Luigi Scremin*, dott. *Lucio Della Mora*, dott. ing. *Carlo Ferraris* e dai sigg. *Enrico Paradisi* e *Valentino Ganassin*,

e

il Sindacato Unitario Provinciale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie (C.I.S.L.), rappresentato dai signori *Attilio Candeago* e *Bruno Poletti*, assistiti dai signori cav. *Francesco Cecchini* e *Felice Baldo*, rispettivamente Segretario Generale e Segretario Sindacale dell'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Belluno,

è stato stipulato il seguente contratto integrativo del contrato collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1956, da valere per gli operai addetti alle industrie della lavorazione del legno della provincia di Belluno.

Art. 1.

QUALIFICHE OPERAIE

In base a quanto disposto dall'art. 7 del citato contratto nazionale, le qualifiche operaie vengono esemplificate come segue:

Operai specializzati: sono gli operai adibiti a mansioni che richiedono una particolare perizia, una sicura e completa conoscenza dei mezzi di lavoro, delle materie poste in lavorazione e del disegno tecnico, sapendolo interpretare.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

gli intagliatori che con perizia eseguono, su preventivo disegno, lavori sia di figura che di ornato;

i falegnami e gli ebanisti che interpretano e sviluppano il disegno con operazioni di tracciatura e preparazione e che sulla base del disegno eseguono la costruzione dei mobili ed infissi portando a termine i lavori ad essi affidati completamente finiti;

i modellisti che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono con intaglio la costruzione di modelli in legno per fonderia;

i tornitori che conoscono ed interpretano il disegno e su di esso eseguono lavori di qualsiasi complessità;

i lucidatori, i verniciatori, i laccatori e doratori che eseguono qualsiasi lavoro di lucidatura, di verniciatura, di laccatura a mano, o qualunque lavoro di doratura su qualsiasi legno e preparano tinte per lacche sia per se stessi che per gli operai delle categorie inferiori;

i tappezzieri che, con perizia, sviluppano, tagliano, eseguono e pongono in opera, su preventivo disegno, i lavori di tappezzeria e di drappeggio, imbottiscono mobili in genere applicando galloni in cucitura, a mano, ecc.;

i carradori specializzati nella ostruzione e riparazione di carri e carrozze e che compiono qualsiasi lavoro ad essi inerente senza bisogno di guida;

i posatori di pavimenti, non comuni in legno, che lavorano senza bisogno di alcuna guida;

i sediai che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di qualsiasi tipo di sedia;

i mobilieri in canne, giunco e vimini, che interpretano o sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di mobili in canne, giunco e vimini, portando a termine i lavori loro affidati completamente finiti;

i segantini che presentano particolari capacità alla affilatura, stradatura, saldatura e bombatura di lame per macchine tipo Brenta;

i macchinisti che avendo una conoscenza perfetta delle macchine, le mettono a punto, preparano, affilano e saldano ferri e lame, conoscono ed interpretano il disegno inerente alla lavorazione e su di esso eseguono, con perizia, qualsiasi lavoro;

gli ausiliari (attrezzisti che provvedono alla costruzione ed alla manutenzione degli attrezzi di lavoro, mettendo anche a punto le macchine - meccanici - fabbri - muratori - elettricisti - stagnini - conducenti di caldaie a vapore patentati - autisti meccanici) le cui mansioni rientrano e si assimilano a quelle specificate per gli operai specializzati.

Operai qualificati: sono gli operai che eseguono a regola d'arte qualsiasi lavoro con discreta conoscenza dei materiali e del disegno costruttivo.

A titolo di esempio sono da considerarsi operai qualificati:

gli intagliatori che eseguono su materiale già tracciato lavori di ornato o di decorazione;

i falegnami e gli ebanisti che con materiale già tracciato o preparato eseguono la costruzione di mobili ed affini;

i modellisti che, con materiale già tracciato o preparato, eseguono la costruzione di modelli in legno per fonderia;

i macchinisti che con qualsiasi macchina loro assegnata eseguono lavori con materiale non tracciato;

i tornitori che col tornio eseguono lavori semplici;

i lucidatori, i verniciatori, i laccatori ed i doratori che eseguono qualsiasi lavoro di lucidatura o laccatura, sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso o che da soli eseguono lavori semplici;

i tappezzieri che eseguono lavori previsti per l'operaio specializzato con esclusione dello sviluppo dei disegni, del taglio delle drapperie e delle gallonature in genere;

i carradori che lavorano sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso e che eseguono lavori con materiale già tracciato e preparato;

i sediai che, con materiale già tracciato, eseguono, sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, la costruzione delle sedie;

i mobilieri in canne, giunco e vimini che, con materiale già tracciato e preparato, eseguono, sotto la guida del direttore o di chi per esso, la costruzione di mobili in canne, giunco e vimini;

i segantini addetti alla segagione del legname per la produzione di segati con i vari tipi di seghe meccaniche che affilano e stradano a mano lame ed hanno quella conoscenza del legname atta ad un suo buono sfruttamento;

gli ausiliari (meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, conducenti di caldaie a vapore, conducenti di automezzi, ecc.), le cui mansioni rientrano o si assimilano a quelle specificate per gli operai qualificati.

Operai comuni o manovali specializzati: i macchinisti che eseguono lavori con materiale già tracciato e coloro che lavorano in ausilio ad operai delle categorie superiori o che sono comunque addetti ad operazioni elementari, complementari o preparatorie delle varie lavorazioni compresi i lucidatori di sedie comuni, intese per tali quelle impagliate o col sedile a tavolette o col sedile di compensato inchiodato.

Manovali comuni: sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto di materiali o eventuali altre mansioni che non richiedono alcuna pratica.

Operaie di prima categoria: sono quelle che eseguono con speciale perizia lavori al banco ed alle macchine.

Operaie di seconda categoria: sono quelle che eseguono lavori sia al banco che alle macchine per i quali non è richiesta speciale perizia.

Operaie di terza categoria: sono quelle che lavorano in ausilio ad operaie delle categorie precedenti o che sono comunque addette ad operazioni elementari, complementari o preparatorie delle varie lavorazioni.

Art. 2.

TRASFERTE

In relazione a quanto previsto al punto 2) dell'articolo 24 del citato contratto nazionale, all'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolg[e] la sua attività, saranno rimborsate le spese vive che si renderanno necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata; oppure su richiesta dei lavoratori, lire 500 per pasto, L. 500 per alloggio e L. 100 per la prima colazione, salvo i casi in cui il datore di lavoro non disponga già, sempre fuori zona, di mensa e di alloggio, nei quali casi il lavoratore usufruirà di dette attrezzature sociali.

Art. 3.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

In base all'art. 26 del contratto nazionale sono considerati lavori disagiati, nocivi o pericolosi:

— quelli effettuati nei piazzali ed alla scortecciatura dei tronchi all'aperto quando piove o nevica;

— quelli effettuati in locali a temperatura artificialmente elevata da 37° C. in su (forni, caldaie, presse a caldo, ecc.);

— quelli effettuati in ambienti particolarmente polverosi (in presenza di polvere di legno o di canapoli);

— quelli effettuati nei reparti di verniciatura a spruzzo, di impregnazione o di conservazione del legno, le cui lavorazioni vengano fatte con sostanze che aggravano il normale lavoro dell'operaio apportandogli particolare disagio;

— quelli effettuati per la produzione di « porophor » e di « cadorite », limitatamente, per questi ultimi, nel locale di macinazione e per gli addetti alla macinazione stessa.

Art. 4.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

Con riferimento al contenuto del penultimo ed ultimo comma dell'art. 35 del citato contratto nazionale, resta precisato che ai dipendenti lavoratori dovranno essere sempre forniti utensili di proprietà delle aziende.

Qualora il lavoratore faccia uso di attrezzi di sua proprietà, gli sarà rimborsata la spesa relativa al consumo e manutenzione in L. 8 per giornata lavorativa.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto provinciale integrativo decorrerà dal 1° gennaio 1958 ed avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale di lavoro cui si riferisce e del quale seguirà le sorti.

ALLEGATO

VERBALE 3 FEBBRAIO 1955 PER LA RICOGNIZIONE DEI GRUPPI MERCEOLOGICI

Addì 3 febbraio 1955 in Belluno, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali, si sono riuniti:

la SEZIONE PROVINCIALE INDUSTRIALI DEL LEGNO, rappresentata dal suo Presidente sig. *Riccardo Monti*, assistito dal Segretario dell'Associazione stessa;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Dall'Armi Antonio*;

la CAMERA SINDACALE DEL LAVORO DELL'U.I.L., rappresentata dal sig. *Groppo Luigi*;

e l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario cav. *Francesco Cecchini*; per procedere alla ricognizione dei gruppi merceologici in atto prima dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954 nel settore dell'Industria del legno (boschiva, prima e seconda lavorazione del legno).

Dopo breve consultazione è stato accertato quanto segue:

— appartengono al gruppo merceologico *A*), la lavorazione del mobile e degli infissi;

— appartengono al gruppo merceologico *B*), l'industria boschiva, la segheria, la faesite, i pavimenti in legno e l'industria dei giocattoli;

— appartengono al gruppo merceologico *C*), l'industria del materiale didattico e le lavorazioni secondarie del legno.

Si allegano le relative tabelle salariali, risultanti dall'applicazione dell'Accordo interconfederale 28 luglio 1954.

Visti il contratto e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 DICEMBRE 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1956, DA VALERE PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Addì 30 dicembre 1957, presso l'Associazione degli Industriali della provincia di Gorizia,

tra

l'Associazione predetta rappresentata dal Presidente *Attilio Montiglio*, assistito dai signori *Gino Buri, Lodovico Cotar, Renato Rigatti, Luigi Viel* e dal geom. *Antonino Chiozza* dell'Ufficio sindacale dell'Associazione,

l'Associazione degli Industriali di Monfalcone, rappresentata dal Presidente gr. uff. *Alberto Cosulich* assistito dal dott. *Ferruccio Veronese*

e

in ordine alfabetico, le sottoelencate organizzazioni:

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dalla Segreteria Provinciale nelle persone dei sigg. *Fulvio Bergamas, Pietro Grassi* e *Edo Sfiligoi*,

l'Unione Italiana Lavoratori, rappresentata dai signori *Vincenzo Pontini* e *Vittorio Rossi*,

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dalla Segreteria Provinciale nella persona del sig. *Leandro Michelutti*,

si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio della provincia di Gorizia per gli stabilimenti industriali del legno ed i lavoratori dagli stessi dipendenti quale parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 24 luglio 1956.

Art. 1.

Le esemplificazioni relative alle qualifiche di cui all'art. 7 del contratto nazionale sono le seguenti:

Operai specializzati: sono coloro che, con perizia e capacità svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione, e sanno — ove occorra — interpretare il disegno.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

gli intagliatori che, con perizia, eseguono, su preventivo disegno, lavori sia di figura che di ornato;

i tracciatori ed i preparatori che, sulla base del disegno, tracciano e preparano il lavoro per gli altri operai;

i falegnami e gli ebanisti che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione dei mobili ed infissi portando a termine i lavori ad essi affidati completamente finiti;

i modellisti di modelli in legno per fonderie che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di modelli in legno per fonderia;

gli attrezzisti che provvedono alla costruzione ed alla manutenzione degli attrezzi da lavoro;

i macchinisti che avendo una conoscenza perfetta delle macchine di falegnameria le mettono a punto, eventualmente preparano, affilano e saldano ferri e lame, conoscono e interpretano il disegno inerente alla lavorazione e su di esso eseguono, con perizia, qualsiasi lavoro;

i tornitori che conoscono ed interpretano il disegno e su di esso eseguono lavori di qualsiasi complessità;

i preparatori alla lucidatura, i lucidatori, i verniciatori, i laccatori ed i doratori che eseguono qualsiasi lavoro di lucidatura, verniciatura, laccatura a mano o a spruzzo o qualunque lavoro di doratura su qualsiasi legno e preparano tinte e lavorazioni sia per se stessi che per gli operai delle categorie inferiori:

i tappezzieri che, con perizia, sviluppano, tagliano, eseguono e pongono in opera, su preventivo disegno, i lavori di tappezzeria o drappeggio, imbottiscono o rivestono mobili in genere applicando galloni in cucitura, a mano, ecc.;

i carradori specializzati nella costruzione e riparazione di carri o carrozze e che compiono qualsiasi lavoro ad essi inerente senza bisogno di guida;

i posatori di pavimenti che lavorano senza bisogno di alcuna guida;

i sediai che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di sedie;

i segantini nella prima lavorazione del legno che preparano ed usano macchine di segheria, saldano, affilano e stradano lame, coltelli, ecc. e che conoscendo

bene il legname non hanno bisogno di guida per sceglierlo ed usarlo convenientemente nelle lavorazioni loro affidate;

i bottai addetti alle macchine ed alle lavorazioni speciali;

gli ausiliari (meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, conducenti di caldaie a vapore patentati, conducenti autotreni, automezzi, ecc.) le cui mansioni rientrano e si assimilano a quelle specificate per gli operai specializzati.

Operai qualificati: sono coloro che, in possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a banco o alle macchine.

A titolo di esempio sono da considerarsi operai qualificati:

gli installatori che eseguono su materiale già tracciato, lavori di ornato o di decorazione;

i falegnami e gli ebanisti che, con materiale già tracciato o preparato, eseguono sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, la costruzione di mobili ed affini;

i modellisti di modelli di legno per fonderia che, con materiale già tracciato e preparato, eseguono sotto la guida del direttore dell'azienda o chi per esso, la costruzione di modelli in legno per fonderia;

i macchinisti di falegnameria che con la macchina loro assegnata eseguono qualsiasi lavoro con materiale già tracciato;

i tornitori che col tornio eseguono lavori semplici e comuni, esclusi gli addetti a torni a copiare;

i levigatori, i lucidatori, i verniciatori, i laccatori ed i decoratori, che eseguono qualsiasi lavoro di levigatura, tinteggiatura e lucidatura, di verniciatura, laccatura e doratura sotto la guida del direttore della azienda o di chi per esso o che da soli eseguono lavori semplici;

i tappezzieri che eseguono lavori previsti per l'operaio specializzato con esclusione dello sviluppo dei disegni, del taglio, delle drapperie e delle gallonature in genere;

sediai che, con materiale già tracciato, eseguono sotto la guida del direttore della azienda o di chi per esso, la costruzione delle sedie;

segantini addetti al taglio del legname per la produzione di segati con seghe a mano ed a macchina sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso;

gli ausiliari (meccanici) fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, conducenti di caldaie a vapore per impianti dove non sia richiesta la patente, conducenti di automezzi, ecc., le cui mansioni rientrano o si assimilano a quelle specificate per gli operai qualificati.

Operai comuni o manovali specializzati: sono coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie e complementari, a mano o a macchina, per cui è richiesta una generica capacità e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori.

Manovali comuni: sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto di materiali o eventuali altre mansioni che non richiedono alcuna pratica.

DONNE

Operaie di 1ª categoria: sono quelle che eseguono i lavori di maggior rilievo per i quali sia richiesta abilità e perizia acquisita attraverso una normale specifica preparazione pratica.

Operaie di 2ª categoria: sono quelle addette a lavori a mano o a macchina per i quali sia richiesta una generica competenza o capacità pratica.

Operaie di 3ª ategoria: sono quelle che in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggeri od eventuali altre mansioni di carattere elementare.

Art. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERTA

L'indennità di cui al punto 2) dell'art. 24 del contratto di lavoro non potrà essere inferiore a:

L. 500 per assenze superiori alle 6 ore per effetto delle quali il lavoratore non possa essere in sede tra le ore 12-14 e 20-22 della giornata in cui ha luogo la assenza;

L. 1000 per assenze superiori alle 12 ore;

L. 1800 per assenze di 24 ore.

Art. 3.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

La speciale indennità di cui all'art. 25 del contratto nazionale sarà corrisposta nella misura vigente nella zona, riconosciuta malarica, dove il lavoratore sia stato trasferito.

Art. 4.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

A sensi dell'art. 26 del contratto di lavoro sono da considerare disagiati, nocivi e pericolosi i seguenti lavori:

operazioni eseguite in locali a temperatura superiore ai 40 gradi C.;

operazioni di impregnazione del legno con sostanze bituminose o di catramazione quando richiedano la diretta partecipazione manuale dell'operaio;

operazioni di preparazione di colle a base di aldeide formica e acido formico;

tutte le operazioni da svolgersi su scala Porta o ponti sospesi ad una altezza superiore ai 4 metri dal suolo.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONSUMO ATTREZZI

Nel caso sia richiesto l'apporto degli attrezzi di lavoro l'azienda corrisponderà all'operaio annualmente o per frazione di anno di anzianità il 35 % del valore commerciale degli attrezzi alla cui valutazione le parti provvederanno all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ed in relazione ad eventuali successivi miglioramenti dell'attrezzatura.

Art. 6.

ABITI DA LAVORO

Nelle aziende che occupino stabilmente più di 20 lavoratori sarà provveduto, a cura del datore di lavoro, all'assegnazione di una tuta, per ciascun anno di servizio prestato, agli operai addetti alle normali mansioni produttive e di due tute agli addetti a lavori particolarmente sporcanti.

Nella prima fase di attuazione del provvedimento e per le nuove assunzioni la ditta provvederà a fornire il lavoratore di due abiti di lavoro, uno dei quali a carico dell'interessato, che ne rimborserà la spesa in forma rateale.

La consegna dell'abito di lavoro avverrà quando sia stato superato il periodo di prova.

I lavoratori sono tenuti a vestire l'abito di lavoro pena il ricorso da parte dell'azienda alle sanzioni di cui all'art. 40 del vigente contratto di lavoro.

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza di 4 mesi dalla data dell'assegnazione della tuta a carico dell'azienda il lavoratore ne provvederà alla restituzione.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo decorre dal giorno 1° gennaio 1958 ed avrà la durata del contratto nazionale di lavoro al quale si riferisce.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1° LUGLIO 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1953, DA VALERE PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI UDINE

In Udine addì 1 luglio 1954 presso la sede della Associazione degli Industriali;

tra

l'Associazione predetta rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal Vice presidente sig. cav. geom. *Archimede Taverna,* assistito dal Direttore dell'Associazione stessa e dagli industriali signori *GioBatta Montina, Mario Viotto, Marco Fantoni, Luigi de Antoni,* cav. *Renato Gressani,* dott. *Arturo Raber* e *Raffaele Piazza;*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Udine, rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal signor *Pietro Liva* assistito dai signori *Riserio Chiappino* e *Bruno Don;*

la Unione Sindacale Provinciale di Udine della C.I.S.L. rappresentata agli effetti del presente contratto, dal signor *Iginio Maieron;*

la Camera Sindacale Provinciale di Udine della U.I.L. rappresentata, agli effetti del presente contratto dal signor *Fernando Ferro;*

è stato stipulato il seguente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 da valere per gli addetti alle industrie della lavorazione del legno della provincia di Udine.

Art. 1.

APPRENDISTATO

In relazione a quanto disposto dall'art. 6 del citato contratto collettivo nazionale, l'apprendistato sarà regolato dalle attese disposizioni di legge in materia. Entro 30 giorni dalla emanazione delle disposizioni di cui sopra le Organizzazioni stipulanti si riuniranno per esaminare il problema e definire le questioni eventualmente rimesse alle decisioni delle Organizzazioni medesime.

Art. 2.

QUALIFICHE OPERAIE

In base a quanto disposto dall'art. 7 del citato contratto collettivo nazionale le qualifiche operaie vengono fissate come segue:

Operai specializzati: sono gli operai adibiti a mansioni che richiedono una particolare perizia, una sicura e completa conoscenza dei mezzi di lavoro, delle materie poste in lavorazione e del disegno tecnico, sapendolo interpretare.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

gli intagliatori che, con perizia, eseguono, su preventivo disegno, lavori sia di figura che di ornato;

i tracciatori ed i preparatori che, sulla base del disegno, tracciano e preparano il lavoro per gli altri operai;

i falegnami e gli ebanisti che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono le costruzioni dei mobili ed infissi portando a termine i lavori ad essi affidati completamente finiti;

i modellisti di modelli in legno per fonderie che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di modelli in legno per fonderia;

gli attrezzisti che provvedono alla costruzione ed alla manutenzione degli attrezzi da lavoro;

i macchinisti che avendo una conoscenza perfetta delle macchine le mettono a punto, eventualmente preparano, affilano e saldano ferri e lame, conoscono e interpretano il disegno inerente alla lavorazione e su di esso eseguono, con perizia, qualsiasi lavoro;

i tornitori che conoscono ed interpretano il disegno e su di esso eseguono lavori di qualsiasi complessità;

i lucidatori, i verniciatori, i laccatori ed i doratori che eseguono qualsiasi lavoro di lucidatura, verniciatura, laccatura a mano o a spruzzo o qualunque lavoro di doratura su qualsiasi legno e preparano tinte e lavorazioni sia per se stessi che per gli operai delle categorie inferiori;

i tappezzieri che, con perizia, sviluppano, tagliano, eseguono e pongono in opera, su preventivo disegno, i lavori di tappezzeria e drappeggio, imbottiscono e rivestono mobili in genere, applicando galloni in cucitura, a mano, ecc.;

i carradori specializzati nella costruzione e riparazione di carri e carrozze e che compiono qualsiasi lavoro ad essi inerente senza bisogno di guida;

i posatori di pavimenti che lavorano senza bisogno di alcuna guida;

i sediai che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di sedie;

i segantini che preparano ed usano macchine di segheria, saldano, affilano e stradano lame, coltelli, ecc. e che conoscendo bene il legname non hanno bisogno di guida per sceglierlo ed usarlo convenientemente nelle lavorazioni loro affidate;

i mobilieri in canne, giunco e vimini, che interpretano e sviluppano il disegno e su di esso eseguono la costruzione di mobili in canne, giunco e vimini, portando a termine i lavori loro affidati completamente finiti;

i bottai addetti alle macchine ed alle lavorazioni speciali;

gli ausiliari (meccanici fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, conducenti di caldaie a vapore patentati, conducenti automezzi, ecc.) le cui mansioni rientrano e si assimilano a quelle specificate per gli operai specializzati.

Operai qualificati: sono gli operai che eseguono a regola d'arte qualsiasi lavoro con materiale già tracciato e preparato, sotto la guida del direttore d'azienda, del capo reparto o dell'operaio specializzato.

A titolo di esempio sono da considerarsi operai qualificati:

gli intagliatori che eseguono su materiale già tracciato, lavori di ornato o di decorazione;

i falegnami e gli ebanisti che, con materiale già tracciato e preparato, eseguono sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, la costruzione di mobili ed affini;

i modellisti di modelli di legno per fonderia che, con materiale già tracciato e preparato, eseguono sotto la guida del direttore dell'azienda, o chi per esso, la costruzione di modelli in legno per fonderia;

i macchinisti che con la macchina loro assegnata eseguono qualsiasi lavoro con materiale già tracciato;

i tornitori che col tornio eseguono lavori semplici e comuni;

i lucidatori, i verniciatori, i laccatori ed i decoratori, che eseguono qualsiasi lavoro di tinteggiatura e lucidatura, di verniciatura, laccatura e doratura sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso o che da soli eseguono lavori semplici;

i tappezzieri che eseguono lavori previsti per l'operaio specializzato con esclusione dello sviluppo dei disegni, del taglio, delle drapperie e delle gallonature in genere;

i carradori che lavora sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso e che eseguono lavori con materiale già tracciato e preparato;

i sediai che, con materiale già tracciato, eseguono sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, la costruzione delle sedie;

i segantini addetti al taglio del legname per la produzione di segati con seghe a mano ed a macchina sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso;

i mobilieri in canne, giunco e vimini che, con materiale già tracciato e preparato, eseguono sotto la guida del direttore o di chi per esso, la costruzione di mobili in canne, giunco e vimini;

gli ausiliari (meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, conducenti di caldaie a vapore, conducenti di automezzi, ecc.) le cui mansioni rientrano o si assimilano a quelle specificate per gli operai qualificati.

Operai comuni (*manovali specializzati*): sono coloro che lavorano in ausilio ad operai delle categorie superiori anche presso macchine o che sono comunque addetti ad operazioni elementari, complementari, ausiliarie o preparatorie delle varie lavorazioni compresi i lucidatori di sedie comuni, intese per tali quelle impagliate o col sedile a tavolette o col sedile di compensato inchiodato.

Manovali comuni: sono gli operai addetti alle operazioni di trasporto, facchinaggio e pulizia.

Operaie di 1ª categoria: sono quelle che eseguono con speciale perizia lavori al banco ed alla macchina.

Operaie di 2ª categoria: sono quelle che eseguono lavori per i quali non è richiesta speciale perizia.

Operaie di 3ª categoria: sono quelle che lavorano in ausilio ad operaie delle categorie precedenti o che sono comunque addete ad operazioni elementari, complementari o preparatorie delle varie lavorazioni.

Art. 3.

TRASFERTE

In relazione a quanto previsto al punto 2) dell'articolo 24 del citato contratto nazionale, all'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attività saranno rimborsate le spese vive che si renderanno necessarie di vitto e alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata.

Art. 4.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

L'indennità di cui all'art. 25 del citato contratto nazionale, dovuta agli operai che per ragioni di lavoro vengono trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica, resta fissata una misura del 10 % (dieci per cento) della retribuzione.

Art. 5.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

L'indennità di cui all'art. 26 del citato contratto nazionale, indennità che sarà corrisposta limitatamente al tempo in cui i lavoratori saranno adibiti a lavori nocivi e pericolosi, resta fissata nella misura dell'8 % (otto per cento) della retribuzione.

Le Organizzazioni dei lavoratori si riservano di sottoporre all'Associazione degli Industriali per le eventuali intese del caso, l'indicazione delle ditte presso le quali esse ritengono si svolgano lavori nocivi e pericolosi precisando la natura e l'estensione degli stessi.

Art. 6.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

Con riferimento al contenuto del penultimo e ultimo comma dell'art. 35 del citato contratto nazionale, resta precisato che ai dipendenti lavoratori dovranno essere sempre forniti utensili di proprietà delle aziende.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo entrerà in vigore con la data del 1° luglio 1954 e scadrà il 30 giugno 1955; esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della sua scadenza o della scadenza delle sue eventuali tacite rinnovazioni.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 8 GIUGNO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1953, PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO NELLE INDUSTRIE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI UDINE

In relazione a quanto disposto dall'art. 1 del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 15 maggio 1953 per gli addetti all'industria della lavorazione del legno della provincia di Udine in vigore dal 1° luglio 1954;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

La durata dell'apprendistato e le retribuzioni dell'apprendista vengono fissate, per i vari gruppi e per i singoli scaglioni di età nelle seguenti misure:

1° GRUPPO: Scultori, intagliatori, intarsiatori, tornitori, ebanisti, falegnami addetti alla lavorazione dei mobili e arredamenti, fusti per poltrone e sedie di lusso, degli articoli sportivi, degli infissi e serramenti, dei pavimenti, dei bigliardi e accessori, stipettai, corniciai, doratori, laccatori, lucidatori, verniciatori, tappezzieri, costruttori modelli per fonderia, addetti alle sfogliatrici, addetti alle tranciatrici, addetti alle presse, ausiliari.

a) assunti in età dai 14 ai 16 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni cinque, con le seguenti retribuzioni:

1° semestre	20 %
2° semestre	25 %
3° semestre	30 %
4° semestre	35 %
5° semestre	45 %
6° semestre	55 %
7° semestre	65 %
8° semestre	70 %
9° semestre	75 %
10° semestre	80 %

b) assunti in età dall'inizio dei 17 ai 18 anni compiuti:

durata dell'apprendistato anni quattro, con le seguenti retribuzioni:

1° semestre	25 %
2° semestre	30 %
3° semestre	35 %
4° semestre	45 %
5° semestre	55 %
6° semestre	65 %
7° semestre	75 %
8° semestre	80 %

c) assunti in età di oltre 18 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni tre, con le seguenti retribuzioni:

1° semestre	30 %
2° semestre	40 %
3° semestre	50 %

4° semestre . . . . 60 %
5° semestre . . . . 75 %
6° semestre . . . . 85 %

2° Gruppo: Falegnami addetti alla carpenteria navale, alla lavorazione di articoli casalinghi e giocattoli, alle botti, fusti e mastelli, carradori, carpentieri, calafati, maestri d'ascia, sediai per sedie curvate e comuni, verniciatori a spruzzo, modellisti per modelli di nave, addetti alla fabbricazione di forme e suole di legno per calzature, addetti alla lavorazione del legno sfibrato e ricostituito, addetti alle segherie e alle macchine per le varie lavorazioni del legno, addetti alla lavorazione dei mobili in canna, giunco e vimini.

a) assunti in età dai 14 ai 16 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni quattro, con le seguenti retribuzioni:

1° semestre . . . . 20 %
2° semestre . . . . 30 %
3° semestre . . . . 35 %
4° semestre . . . . 45 %
5° semestre . . . . 55 %
6° semestre . . . . 65 %
7° semestre . . . . 75 %
8° semestre . . . . 80 %

b) assunti in età dall'inizio dei 17 ai 18 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni tre, con le seguenti retribuzioni:

1° semestre . . . . 25 %
2° semestre . . . . 35 %
3° semestre . . . . 45 %
4° semestre . . . . 60 %
5° semestre . . . . 75 %
6° semestre . . . . 80 %

c) assunti in età di oltre 18 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni due e mezzo, con le seguenti retribuzioni:

1° semestre . . . . 30 %
2° semestre . . . . 45 %
3° semestre . . . . 60 %
4° semestre . . . . 75 %
5° semestre . . . . 85 %

3° Gruppo: Addetti alla produzione degli agglomerati di paglia e trucioli di legno con materie cementizie, addetti alla lavorazione di ceppi per zoccoli, addetti alla lavorazione di manici per fruste, addetti alla lavorazione di bozze per pipe, falegnami addetti alla costruzione degli imballaggi, addetti alle celle di vaporizzazione e iniezione, addetti agli essicatoi, addetti alle autoclavi ed alle caldaie, segantini a mano e dogaioli.

a) assunti in età dai 14 ai 16 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni tre, con le seguenti retribuzioni:

1° semestre . . . . 20 %
2° semestre . . . . 30 %
3° semestre . . . . 45 %
4° semestre . . . . 60 %
5° semestre . . . . 75 %
6° semestre . . . . 80 %

b) assunti in età di oltre 16 anni compiuti: durata dell'apprendistato anni due, con le seguenti retribuzioni:

1° semestre . . . . 25 %
2° semestre . . . . 40 %
3° semestre . . . . 60 %
4° semestre . . . . 80 %

Le percentuali di retribuzione riconosciute agli apprendisti in relazione ai gruppi di cui sopra, si intendono riferite:

a) per i maschi a quanto corrisposto all'operaio qualificato di 20 anni per retribuzione minima conglobata più i punti di indennità di contingenza maturati e maturandi dopo il 12 giugno 1954. Tale corresponsione ammonta attualmente a L. 137,60 (L. 134,85+2,75).

b) per le femmine a quanto corrisposto all'operaia di prima categoria di 20 anni per retribuzione minima conglobata più i punti di indennità di contingenza maturati e maturandi dopo il 12 giugno 1954. Tale corresponsione ammonta attualmente a L. 99,75 (lire 97,75 + 2).

Art. 2.

RIDUZIONE DURATA APPRENDISTATO

In attesa di quanto sarà eventualmente disposto in materia dal Regolamento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, per gli apprendisti in possesso di uno dei titoli di studio sottoindicati, rilasciati da scuole o corsi ad indirizzo delle categorie del legno, la retribuzione avrà inizio dal secondo scatto semestrale e il periodo di apprendistato sarà ridotto di un semestre:

a) licenza di scuola di avviamento professionale di Stato;

b) licenza di corsi di addestramento professionale istituiti presso Centri di addestramento e dell'Istituto Professionale di Stato;

c) licenza di scuola diurna o serale nelle quali si praticano esercitazioni di fabbrica.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI APPRENDISTI IN SERVIZIO

Per gli apprendisti già in servizio presso aziende della categoria, se le retribuzioni in atto fossero inferiori a quelle risultanti dall'applicazione delle tabelle sopra riportate, saranno a queste parificate; se, invece, le retribuzioni in atto risultassero superiori, esse saranno mantenute nell'attuale misura fino a quando non risulteranno uguagliate a quelle emergenti dalla applicazione delle tabelle predette.

Art. 4

ATTESTAZIONE TIROCINIO

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciata dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, una dichiarazione che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 5.

NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente accordo, valgono la norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

La presente regolamentazione fa parte integrante dell'accordo integrativo 1° luglio 1954 avrà quindi decorrenza dal 1° giugno 1955 al 30 giugno 1956, e si intenderà rinnovata di anno in anno tacitamente salvo disdetta di una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della sua scadenza o della scadenza delle eventuali tacite rinnovazioni.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il 2 ottobre 1959, in Venezia, presso la Sede dell'Associazione degli Industriali

fra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Venezia rappresentata agli effetti del presente contratto dal sig. *Carlo Capovilla* Presidente della Sezione dell'Industria del legno, assistito dal Vicesegretario Generale dott. *Giuseppe Ongaro* e dall'avv. *Carlo Alberto Rolla;*

e

il Sindacato Provinciale di Venezia della Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini, rappresentato dal Segretario sig. *Sante Fanelli;*

e

il Sindacato Provinciale di Venezia della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, rappresentato dal sig. *Alessandro Cescato* assistito dal dott. *Umberto Chiozzotto* dell'Unione sindacale provinciale;

e

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal dottor *Francesco Emiliani;*

in relazione a quanto disposto dagli articoli 7 « Qualifiche operaie », 26 « lavori nocivi e pericolosi », 31 « mense aziendali », 35 « consegne e conservazione degli utensili e del materiale » del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai dell'industria del legno e del sughero, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

MENSE AZIENDALI

L'indennità per mancata mensa viene fissata nella misura di L. 56 per ogni giornata di effettivo lavoro, fatta eccezione per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne di età inferiore ai 18 anni ai quali l'indennità stessa sarà corrisposta nella misura di lire 32 per ogni giornata di effettivo lavoro.

L'indennità stessa, nelle misure rispettivamente sopra indicate sarà compresa nella retribuzione agli effetti della liquidazione dei seguenti istituti contrattuali: ricorrenze festive, ferie, gratifica natalizia, indennità sostitutiva del preavviso e indennità di licenziamento.

Le parti con la presente clausola non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute « ad personam ».

Art. 2.

LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI

Sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale Porta o scale mobili o ponti sospesi nonchè la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 5 metri da terra o dal pavimento.

Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura a mano con vernici nocive e quelle a spruzzo, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di conservazione del legno a base di sostanze chimiche, nonchè le lavorazioni per lo svolgimento delle quali i lavoratori sono esposti a vapori nocivi di colle speciali.

Sono considerati disagiati i lavori che vengono eseguiti normalmente in locali angusti e seminterrati o soggetti a temperature elevate (essiccatoi) e particolarmente polverosi.

Ai lavoratori comandati a svolgere lavori considerati dal presente articolo nocivi, pericolosi e disagiati, viene riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sulla paga globale di fatto (paga base, indennità di contingenza, eventuale superminimo).

Detta maggiorazione viene corrisposta limitatamente alle ore di effettiva prestazione in una delle lavorazioni o nelle condizioni ambientali sopra indicate.

Art. 3.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

Per quanto previsto nel penultimo comma dell'art. 35 del contratto nazionale di lavoro 19 giugno 1959 si stabilisce che l'indennità dovuta a titolo di consumo attrezzi agli operai che lavorano con utensili di loro proprietà, resta fissata nella misura di L. 2 per ogni ora di effettivo lavoro.

Detta indennità, che viene liquidata alla scadenza di ciascun periodo di paga, non compete, naturalmente, giusto quanto indicato nell'ultimo comma dell'articolo sopra cennato, nel caso in cui l'azienda sostituisca con propri utensili quelli divenuti inservibili di proprietà dell'operaio.

Art. 4.

INDUMENTI DI LAVORO

Le aziende forniranno una tuta all'anno ai dipendenti operai assegnati a lavori che comportino una particolare usura degli indumenti, quali gli addetti all'incollatura, alla lucidatura, al trasporto del legname, alla impastatura e alla segheria.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo, che decorre dal 1° gennaio 1960, scadrà il 31 dicembre 1961 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della sua scadenza o della scadenza delle sue eventuali tacite rinnovazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 11 AGOSTO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DELLA INDUSTRIA DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO DEL TERRITORIO DI TRIESTE

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli appartenenti alla qualifica operaia dell'industria dei prodotti del legno e del sughero, stipulato in Roma il 19 giugno 1959 con validità a partire dal 19 giugno dello stesso anno, viene, di comune accordo delle parti, depositato all'Ufficio Regionale del Lavoro di Trieste.

Nel contempo si conviene quanto segue:

1) l'indennità per consumo ferri, prevista nel penultimo comma dell'art. 35 del citato contratto, resta fissata nella misura di lire 50 giornaliere;

2) agli operai capisquadra verrà riconosciuto un supplemento del 4 % sul minimo salariale loro spettante;

3) agli operai assunti in servizio, vigente il contratto provinciale 31 luglio 1953, in caso di loro dimissioni, verrà applicato quanto previsto nell'art. 3 del contratto suddetto;

4) le retribuzioni dei lavoratori addetti a lavori discontinui, di semplice attesa o custodia, sono fissate nella tabella allegata al presentè verbale.

Lavoratori addetti a lavori discontinui, di semplice attesa o custodia

QUALIFICHE	dal giugno 1959 in poi Salario giornaliero per servizio			
	8 ore Lire	9 ore Lire	10 ore Lire	12 ore Lire
Operaio specializzato				
superiore ai 20 anni	1.444 —	1.480,10	1.516,20	—
dai 18 ai 20 anni . .	1.400 —	1.435 —	1.470 —	—
Operaio qualificato				
superiore ai 20 anni	1.296 —	1.328,40	1.360,80	—
dai 18 ai 20 anni . .	1.260 —	1.291,50	1.323 —	—
Manovale specializzato				
superiore ai 20 anni	1.224 —	1.254,60	1.285,20	—
dai 18 ai 20 anni . .	1,144 —	1.172,60	1.201,20	—
dai 16 ai 18 anni . .	904 —	926,60	949,20	—
Manovale comune				
superiore ai 20 anni	1.148 —	1.176,70	1.205,40	1.262,80

L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO
LA NUOVA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - C.G.I.L.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO 31 LUGLIO 1953

(*Omissis*).

Art. 3.

All'operaio dimissionario, a seconda dell'anzianità di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda compete un'indennità di dimissioni ragguagliata alle sotto indicate percentuali della indennità di licenziamento prevista e da calcolarsi in base a quanto stabilito nell'art. 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro:

a) 50 % per l'anzianità di servizio da oltre 1 anno e sino a 2 anni compiuti;

b) 75 % per l'anzianità di servizio da oltre 2 e sino a 5 anni compiuti;

c) 100 % per l'anzianità di servizio superiore ai 5 anni compiuti.

In deroga a quanto sopra stabilito si conviene che al personale in servizio alla data 15 ottobre 1945, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto prima della entrata in vigore del presente accordo, sarà conservato come condizione di miglior favore, il diritto all'intera indennità di licenziamento.

Il 100 per cento dell'indennità di licenziamento in caso di dimissioni è pure dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero del 55° anno di età, se donna, nonchè agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Per l'apprendista, fermo restando il calcolo della indennità di anzianità per licenziamento sulla intera anzianità di servizio, ai soli effetti dell'applicazione delle percentuali suddette, si adottano i seguenti criteri:

per il caso sub *a*) deve aver compiuto da operaio il primo anno dal giorno dell'ultimazione del periodo di apprendistato; per i casi sub *b*) e sub *c*) si tiene conto di tutta l'anzianità di servizio escluso il primo anno di apprendistato.

(*Omissis*).

Visti il contratto, la tabella e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1366.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 30 luglio 1954, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Boschivi -, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, lo accordo collettivo integrativo 30 luglio 1954, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961

Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 109. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 30 APRILE 1952, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA BOSCHIVA E FORESTALE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì 30 luglio 1954, in Modena, presso l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena,

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, rappresentata dal sig. *Pasquesi Alfredo,* assistito dal rag. *Armando Marcoaldi* dell'Associazione stessa

e

la Camera Confederale del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori Boschivi, rappresentata dai signori *Carani Angelo, Fraullini Battista, Lenzini Anselmo* e *Amidei Renzo* assistiti dai sigg. *Menabue Pierino* e *Luppi Giuseppe*;

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dai signori *Baldini Gianfranco* e *Magnavacca Guido:*

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal signor *Bertani Mario,*

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

QUALIFICHE

a) *Operai specializzati*: segantini, carbonai, riquadratori, montatori di teleferica, aggiustatori;

b) *Operai qualificati*: tagliatori, spaccatori, conducenti di muli di proprietà del datore di lavoro;

c) *Manovali comuni*: tutti gli altri operai addetti a lavorazioni non comprese nelle voci di cui sopra.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

I minimi di paga per i lavoratori cui si applica il presente contratto, sono quelli risultante dalle tabelle del gruppo merceologico *A*) di cui agli accordi interconfederali vigenti (vedi tabella allegata).

Art. 3.

COTTIMO - RETRIBUZIONE

In relazione all'art. 17 del c.c.n.l. 30 aprile 1952, in caso di retribuzione a cottimo, le tariffe saranno determinate in modo da consentire al lavoratore laborioso e di normale capacità di guadagnare, oltre la retribuzione, una percentuale dell'8% sulla paga conglobata.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Con richiamo all'art. 10 del c.c.n.l. le ore straordinarie verranno compensate con una maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale.

Le ore notturne, con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale; quelle festive, con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale.

Art. 5.

UTENSILI DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a fornire all'operaio i seguenti attrezzi di lavoro:

a) ai tagliaboschi: il segone, un triangolo, se il segone è nuovo; se è vecchio, il triangolo sarà fornito dal lavoratore;

b) ai carbonai: zappe, pale, picchi, mazze, corbelli, utensili per mine;

Per i segantini, gli attrezzi sono tutti posti a carico del lavoratore.

Art. 6.

INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

Agli operai in servizio che per ragioni di lavoro venissero trasferiti in altra provincia, il datore di lavoro rimborserà le spese di viaggio, con il mezzo più economico.

Art. 7.

ASSEGNI FAMILIARI

Per gli assegni familiari valgono le disposizioni di legge.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° agosto 1954 e per quanto riguarda la sua disdetta seguirà le sorti del contratto nazionale 30 aprile 1952.

Tariffe salariali addetti industria boschiva della provincia di Modena in vigore dal 1° agosto 1954

GRUPPO MERCEOLOGICO *A*

	Retribuzione Oraria Unificata (*) Lire	Contingenza bimestre agosto-sett. 1954 Lire
Operaio specializzato:		
superiore ai 20 anni . . .	157,20	1,62
dai 18 ai 20 anni	152,80	1,56
dai 16 ai 18 anni	135,25	1,37
Operaio qualificato:		
superiore ai 20 anni . . .	140,35	1,43
dai 18 ai 20 anni	136,35	1,37
dai 16 ai 18 anni	119,65	1,25
inferiore ai 16 anni	98,95	1,00
Manovale specializzato:		
superiore ai 20 anni . . .	132,45	1,37
dai 18 ai 20 anni	123,60	1,25
dai 16 ai 18 anni	97,55	1,00
inferiore ai 16 anni	76,80	0,81
Manovale comune:		
superiore ai 20 anni . . .	123,75	1,25
dai 18 ai 20 anni	115,60	1,18
dai 16 ai 18 anni	91,35	0,93
inferiore ai 16 anni	63,50	0,68

(*) Importo comprensivo dell'indennità di caropane nella misura di L. 20 giornaliere. Deve essere quindi corrisposta e registrata separatamente la differenza della maggiore indennità corrisposta agli operai di che trattasi (L. 40 giornaliere).

Visto l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1367.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;

Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 28 ottobre 1953, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Foggia, in data 5 giugno 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 28 ottobre 1953 per gli operai dipendenti da imprese boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 108. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 OTTOBRE 1953, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE BOSCHIVE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

L'anno 1953, il giorno 28 ottobre, in Foggia presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., alla presenza del dott. *Luigi Conte*, funzionario dell'Ufficio stesso, si sono riuniti i sigg.:

Maresca Alfredo, Direttore dell'Associazione Provinciale degli Industriali, assistito dal sig. *Frigerio Luigi* e dalle ditte boschive *Iannaccone Ciro, Ricucci Domenico, Malerba Michele, Trottorella Giuseppe* e *Giordano Matteo;*

Miccoli Costanzo, per la Camera Confederale del Lavoro, assistito dal sig. *Francesco Apruzzese* Segretario della Camera del Lavoro di Vico del Gargano, *Gambuto*, Segretario della Camera del Lavoro di Monte S. Angelo e dai lavoratori *Sacco Francesco, Tozzi Giuseppe* e *Palumbo;*

Biasi Domenico, per la Unione Provinciale C.I.S.L.; allo scopo di stipulare il Contratto Provinciale Integrativo a quello Nazionale del 30 aprile 1952, per i lavoratori dell'Industria boschiva e forestale della Provincia di Foggia.

Dopo ampia discussione le parti addivengono al seguente accordo:

1) le categorie degli operai classificate come qui appresso, con l'indicazione a fianco di ciascuna di essa dei minimi di paga base attualmente vigenti risultanti dall'applicazione degli accordi interconfederali del 23 maggio 1946, 27 ottobre 1946 e 30 maggio 1947 e delle quote di rivalutazione salariali di cui agli accordi interconfederali del 5 agosto 1949 e 8 dicembre 1950 oltre all'indennità di contingenza per l'industria di cui all'accordo interconfederale del 21 marzo 1951;

QUALIFICHE

Operai specializzati:

(Macchinista patentato, capo compagnia, conduttore di caldaie a vapore, capo segantino a macchina, capo teleferista, capo macchina . . . .

Operai qualificati:

(Fuochista, segantino a macchina, affila lame, abbattitore e sezionatore, stroncatore e taglialegna (intendendosi per tale quello che compie le due operazioni). Asciatore, segantino a mano, carbonaio, squadratore e carpentiere . . . .

Manovali specializzati:

(Circolarista, aiuto macchinista, aiuto segantino, zappinatore, addetto allo smacchio dei tronchi con o senza risina. Frenatori di teleferiche. Tagliatore legno, estirpatore e pulitore di ciocchi . . . .

Manovali specializzati (come sopra)

dai 18 ai 20 anni . . . .

dai 16 ai 18 anni . . . .

Manovali comuni: (conducente di animali di proprietà del datore di lavoro e tutti gli altri non compresi nelle voci precedenti . . . .

dai 18 ai 20 anni . . . .

dai 16 ai 18 anni . . . .

Paga base	contingenza	Totale
524,40	535,50	1.059,90
409,60	523,50	933,10
356,40	517,50	873,90
321,35	488,00	809,35
250,10	384,50	634,60
296,80	511,00	807,80
266,80	482,00	748,80
207,80	380,00	587,80

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

2) Lavoro straordinario, notturno e festivo. - Con riferimento all'art. 10 del Contratto Nazionale le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle effettuate oltre l'orario normale di cui all'art. 9 del Contratto Nazionale, saranno compensate con le seguenti percentuali:

per lavoro straordinario 20%

per lavoro notturno 35%

per lavoro festivo 30%

per lavoro straordinario festivo 50%

3) Indennità logorio attrezzi da lavoro. Qualora il lavoratore faccia uso di attrezzi di sua proprietà, gli sarà corrisposto un indennizzo di L. 10 per ogni giornata di effettivo lavoro.

4) Il presente accordo decorre dal 15 ottobre 1953, con l'intesa che le parti s'incontreranno nuovamente entro la seconda quindicina del mese di gennaio 1954 per risolvere la questione delle tariffe di cottimo, la loro decorrenza ed eventuali altre questioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1368.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;

Visti, per la provincia di Terni:

— il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1953, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Unione Sindacale Provinciale -, l'Unione Italiana del Lavoro - Camera Sindacale Provinciale -; al quale hanno aderito, rispettivamente in data 26 e 27 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. e la Camera Confederale Provinciale - C.G.I.L.;

— l'accordo collettivo 31 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 22 settembre 1953; al quale hanno aderito, rispettivamente in data 26 e 28 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - e la Camera Confederale Provinciale - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Terni, in data 18 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 22 settembre 1953, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria boschiva e forestale e l'accordo collettivo 31 maggio 1955 per l'attuazione del conglobamento nel settore della predetta industria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 107. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 SETTEMBRE 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA BOSCHIVA E FORESTALE DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1953, il giorno 22 del mese di settembre, in Terni, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali,

tra

l'Associazione fra gli Industriali della provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Presidente ing. *Carlo Mondini* e dal Direttore dott. *Giuseppe Caracciolo,* assistiti dal P. I. *Angelo Puca,* funzionario dell'Associazione medesima;

con l'intervento degli Industriali boschivi sigg. *Alpinolo Noceta, Michele Rossi, Alfredo Venturi* ed *Ercole Capotosti;*

e

la C.I.S.L. Unione Sindacale della provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Segretario sig. *Gaetano Buffato,* assistito dal sig. *Giorgio Ruggeri,* funzionario dell'Unione Sindacale medesima;

la U.I.L. Camera Sindacale della provincia di Terni, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Segretario sig. *Domenico Tardioli,* assistito dal sig. *Luigi Zelli,* funzionario della Camera Sindacale medesima;

con la partecipazione dei lavoratori del settore boschivo sigg. *Biagio Moscatelli, Marino Lorenzoni, Alberto Leonardi, Raimondo Innocenzi, Cornelio Cianfruglia, Bixio Di Nicola, Quinto Di Domenico;*

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1952, da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende, aderenti alla predetta Associazione fra gli Industriali, esercenti l'industria boschiva e forestale nella Provincia di Terni.

Art. 1.

PARTE GENERALE E REGOLAMENTARE

Per quanto riguarda la parte regolamentare e tutte le norme non previste dal presente contratto provinciale di lavoro, le parti si atterrano a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie boschive e forestali, stipulato in Roma il 30 aprile 1952 tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Art. 2.

CATEGORIE DEGLI OPERAI

Con riferimento alla lettera *a)* punto 1), della premessa contenuta nel citato contratto nazionale, gli operai vengono classificati come segue:

Specializzati:

Capi compagnia
Teleferisti
Frenatori
Cavatori di ciocco da pipe
Squadratori

Qualificati:

Impiantatori di fili a sbalzo
Abbattitori
Carbonai
Sezionatori
Segantini

Manovali specializzati: (operai comuni)

Fascinai
Conducenti di muli

Manovali comuni:

Addetti ai lavori di fatica in genere, compresi quelli adibiti agli adattamenti di strade, mulattiere, ecc.

Art. 3.

INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO

In relazione alla lettera *a*), punto 2), della surrichiamata premessa, agli effetti retributivi il personale dipendente da Aziende esercenti l'industria boschiva viene incasellato nel gruppo merceologico - *B* - di cui al concordato interconfederale 23 maggio 1946.

Art. 4.

MINIMI DI PAGA

In dipendenza di quanto stabilito ai precedenti articoli 2 e 3, si stabiliscono i seguenti minimi di paga base oraria:

Operai specializzati . . . . L. 45,85

Operai qualificati . . . . » 41,35

Operai comuni o manovali specializzati . » 39,10

Manovali comuni . . . . » 35,95

Si dà atto che i minimi suindicati non sono comprensivi delle quote di rivalutazione salariale stabilite con gli accordi interconfederali 5 agosto 1949 e 8 dicembre 1950 la cui misura complessiva, da aggiungersi pertanto ai minimi sopradetti, è la seguente:

Operai specializzati:

oltre i 20 anni . . . . L. 146 — giornaliere

dai 18 ai 20 anni . . . . . . » 143,20 »

dai 16 ai 18 anni . . . . . . » 132 — »

fino a 16 anni . . . . » 118 — »

Operai qualificati:

oltre i 20 anni . . . . L. 68 — giornaliere

dai 18 ai 20 anni . . . . . . » 66,80 »

dai 16 ai 18 anni . . . . . . » 62 — »

fino a 16 anni . . . . » 56 — »

Operai comuni o manovali specializzati:

oltre i 20 anni . . . . L. 34 — giornaliere

dai 18 ai 20 anni . . . . . . » 31,20 »

dai 16 ai 18 anni . . . . . . » 24,40 »

fino a 16 anni . . . . » 17 — »

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per i minori valgono le relative disposizioni contenute nell'accordo interconfederale 23 maggio 1946.

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

La indennità di contingenza giornaliera verrà corrisposta secondo il sistema della scala mobile ed i criteri fissati dall'accordo interconfederale 21 marzo 1951, nella misura stabilita per il settore industria della provincia di Terni.

Art. 6.

PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO STRAODINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 del contratto nazionale di lavoro, le percentuali per lavoro straordinario, festivo e notturno vengono fissate nelle seguenti misure:

lavoro straordinario. . . . . 25 %

lavoro festivo . . . . 35 %

lavoro notturno . . . . 30 %

Le suddette percentuali vanno conteggiate sulla sola paga base.

Art. 7.

CLASSIFICAZIONE DEI BOSCHI

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cottimo di cui al successivo articolo, i boschi della provincia di Terni vengono classificati in quattro categorie, a seconda delle caratteristiche qui appresso specificate:

per bosco « extra » categoria si intende quel bosco misto con rifiuto di legname lavorato;

per bosco di 1ª categoria si intende quello che ha pendìo dolce, folta vegetazione, senza o minimo sottobosco, facilità di trasporto, terreno profondo;

per bosco di 2ª categoria si intende quello che presenta caratteristiche intermedie fra quelle del bosco di 1ª e di 3ª categoria;

per bosco di 3ª categoria si intende quello che ha forte pendìo, folto sottobosco, rada vegetazione, difficoltà di accesso e di trasporto.

Per la classificazione dei boschi in una delle categorie di cui sopra ci si atterrà alle determinazioni che al riguardo verranno prese, prima dell'inizio dei lavori, tra il datore di lavoro o un suo rappresentante e il capo compagnia.

In caso di divergenza le parti chiederanno l'intervento del rappresentante del Corpo delle Foreste.

Art. 8.

TARIFFE PER LAVORAZIONI A COTTIMO

	Tariffa base	Aumento 19 %	Totale (arrotondato)	
	lire	lire	lire	
Per taglio a metro fermo				
per bosco « extra » categoria . . .	160	30,40	190	a metro stero
per bosco di 1ª categoria	189	35,91	225	a metro stero
per bosco di 2ª categoria	231	43,89	275	a metro stero
per bosco di 3ª categoria	277	52,63	330	a metro stero
Per taglio a metro impiazzato				
per bosco « extra » categoria . . .	202	38,38	240	a metro stero
per bosco di 1ª categoria	235	44,65	280	a metro stero
per bosco di 2ª categoria	277	52,63	330	a metro stero
per bosco di 3ª categoria	319	60,61	380	a metro stero
Per sola impiazzatura				
per bosco « extra » categoria . . .	46	8,74	55	a metro stero
per bosco di 1ª categoria	50	9,50	60	a metro stero
per bosco di 2ª categoria	55	10,45	65	a metro stero
per bosco di 3ª categoria	59	11,21	70	a metro stero

	Tariffa base	Aumento 19 %	Totale (arrotondato)	
	Lire	Lire	Lire	
Per sola cottura				
per bosco di 1ª categoria	420	79,80	500	a soma rom.
per bosco di 2ª categoria	462	87,78	550	a soma rom.
per bosco di 3ª categoria	546	103,74	650	a soma rom.
Per lavorazione a spezzatura (taglio, impiazzo e cottura)				
per bosco di 1ª categoria	798	151,62	950	a soma rom.
per bosco di 2ª categoria	975	185,25	1.160	a soma rom.
per bosco di 3ª categoria	1.218	231,42	1.450	a soma rom.
Per taglio, squadrature e segagione traverse (traverse normali tipo FF. SS.)				
per bosco di 1ª categoria	193	36,67	230	ciascuna
per bosco di 2ª categoria	206	39,14	245	ciascuna
per bosco di 3ª categoria	223	42,37	265	ciascuna
Per legname da scambio				
per bosco di 1ª categoria	2.017	383,23	2.400	a metro cubo
per bosco di 2ª categoria	2.143	407,17	2.550	a metro cubo
per bosco di 3ª categoria	2.227	423,13	2.650	a metro cubo
Per legname a spigolo				
per bosco di 1ª categoria	2.353	447,07	2.800	a metro cubo
per bosco di 2ª categoria	2.521	478,99	3.000	a metro cubo
per bosco di 3ª categoria	2.689	510,91	3.200	a metro cubo

Art. 9.

INDENNITÀ VARIE

La percentuale del 19% di cui al precedente articolo, computata in aumento delle tariffe basi di cottimo, si intende corrisposta, ai sensi dell'art. 24 del contratto nazionale di lavoro, a titolo di festività nazionali e infrasettimanali, ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento e comunque per qualsiasi altra indennità in atto alla stipulazione del presente accordo, fatta eccezione della indennità di caropane e degli assegni familiari.

Il pagamento della percentuale suddetta avverrà, di massima, alla chiusura dei conti per ogni lotto di lavorazione e, in ogni caso, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che l'Azienda non vi abbia già provveduto nel corso dei normali periodi di paga.

Ai fini poi della disposizione contenuta nella lettera *c)* dell'art. 36 del contratto nazionale di lavoro ed in relazione alle norme sul trattamento mutualistico e previdenziale dei lavoratori, le parti convengono sulla seguente scomposizione da attribuire alla percentuale di che trattasi:

Ferie	4,15 %
Festività	5,20 %
Gratifica natalizia	8,65 %
Indennità di licenziamento	1 — %
Totale	19 — %

Art. 10.

UTENSILI

Salvo il marraccio, l'accetta e le lime che fanno carico al lavoratore, tutti gli altri attrezzi necessari per l'esecuzione del lavoro debbono essere forniti a cura del datore di lavoro.

Per quanto concerne la responsabilità del lavoratore per gli attrezzi a lui affidati si fa richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 33 del contratto nazionale.

Art. 11.

TRASFERIMENTI

Nei casi di spostamento di lavoratori da una provincia ad altra, le parti converranno di volta in volta il compenso spettante al lavoratore per le spese di trasferimento.

Art. 12

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Terni a partire dal 1° ottobre 1953.

Esso avrà a stessa durata e scadenza di quello nazionale stipulato in data 30 aprile 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 31 MAGGIO 1955, PER L'ATTUAZIONE DEL CONGLOBAMENTO NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA E FORESTALE DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1955, il giorno 31 del mese di maggio, in Terni, presso la sede dell'Associazione fra gli Industriali,

tra

l'Associazione fra gli Industriali della provincia di Terni agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Direttore dott. *Giuseppe Caracciolo,* assistito dal P. I. *Angelo Puca,* funzionario dell'Associazione medesima;

e

la Unione Sindacale della Provincia di Terni della C.I.S.L., agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Segretario sig. *Gaetano Buffato,* assistito dal sig. *Giorgio Ruggeri,* funzionario della Unione medesima;

la Camera Sindacale della provincia di Terni della U.I.L., agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo Segretario sig. *Domenico Tardioli,* assistito dal sig. *Felice Amadei,* Vice Segretario della Camera medesima;

in esecuzione di quanto previsto al punto 1), lettera *a*) dell'accordo stipulato il 12 gennaio 1955 tra le Confederazioni interessate, per l'attuazione del conglobamento nel settore dell'industria boschiva e forestale, viene dato atto che in provincia di Terni, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, il settore predetto era incasellato nel gruppo merceologico *B.*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1369.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali;

Visti, per la provincia di La Spezia:

— l'accordo collettivo integrativo 11 maggio 1953, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali del Legno e Affini e il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno Boschivi e Affini — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Legno, Artistiche e Varie — C.I.S.L. —; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. — e la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —:

— l'accordo collettivo 2 febbraio 1955, per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale — C.I.S.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 7 della provincia di La Spezia, in data 8 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di La Spezia, gli accordi collettivi 11 maggio 1953 e 2 febbraio 1955, relativo agli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 106. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 11 MAGGIO 1953, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 30 APRILE 1952, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA BOSCHIVA DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1953, il giorno 11 del mese di maggio, in La Spezia, presso la sede dell'Unione Industriali,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DEL LEGNO E AFFINI, rappresentato dal Presidente rag. *Carlo Mannocci*, assistito dal dott. *Piero Meucci*, Segretario dell'Unione Industriali

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO BOSCHIVI E AFFINI (C.G.I.L.), rappresentato dal Segretario signor *Cozzani Guglielmo*, assistito dal sig. *Castigliego Luigi*;

il SINDACATO LEGNO, ARTISTICHE E VARIE (C.I.S.L.), rappresentato dal sig. *Biagini Mario*, Segretario del Sindacato, assistito dal sig. *Mario Frigerio*,

viene stipulato il presente Accordo Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 30 aprile 1952 per gli operai addetti all'industria boschiva, con il quale si fissano le condizioni contrattuali di cui alla « premessa » del C.N.L. anzidetto, da valere in tutto il territorio della Provincia della Spezia per le Aziende e per gli operai delle industrie ivi esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato, di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero; e da valere, altresì, per le segherie che, data la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale un complemento delle lavorazioni forestali sopraindicate.

Art. 1.

CATEGORIE DEGLI OPERAI

La classificazione e l'incasellamento delle categorie operaie sono i seguenti:

Operaio specializzato: teleferista (colui che, avendone la capacità, provvede all'impianto ed al funzionamento della teleferica);

Operaio qualificato: segantino (colui che provvede alla segnatura e squadratura del tronco e provvede altresì alla preparazione degli utensili);

carbonaio (colui che provvede alla preparazione della carbonaia e presiede al processo di cottura);

Manovale specializzato: aiuto teleferista (addetto al funzionamento della teleferica);

aiuto segantino (addetto alla segagione dei tronchi); abbattitore (colui che provvede, a regola d'arte, e in maniera prevalente all'abbattimento di piante);

aiuto carbonaio;

impiantatore di palorci;

Manovale comune: tutti gli altri lavoratori.

Il presente incasellamento nelle classificazioni tradizionali riguarda le sole categorie di mestiere ad oggi effettivamente ricorrenti in provincia della Spezia.

Art. 2.

INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO E MINIMI DI PAGA

Le attività industriali indicate in premessa e cui si applica il presente accordo sono, nell'ambito della Provincia della Spezia, incasellate nel gruppo merceologico B, a norma degli accordi interconfederali 6-12-1945 e 23-5-1946.

Pertanto, a far tempo dal 18 maggio 1953, i minimi di paga base e le quote di rivalutazione da corrispondere agli operai del settore sono i seguenti:

Qualifiche	paga base	rivalutazione	totale
Operaio specializzato	45,85	18,25	64,10
Operaio qualificato	41,35	8,50	49,85
Manovale specializzato	39,—	4,25	43,25
Manovale comune	35,95	—	35,95
Manovale specializ. 18-20 anni	35,10	3,95	39,05
Manovale comune 18-20 anni	32,35	—	32,35
Manovale specializ. 16-18 anni	27,30	3,10	30,40
Manovale comune 16-18 anni	25,15	—	25,15
Ragazzi inferiori ai 16 anni	18,05	—	18.05

Oltre alla paga base e le quote di rivalutazione di cui alla tabella che precede è dovuta agli operai la indennità di contingenza in vigore nel settore dell'industria.

Art. 3.

CRITERI PER LA RETRIBUZIONE A COTTIMO

A mente del 2° comma dell'art. 13 del C.N.L., nel caso di retribuzione a cottimo, le relative tariffe saranno stabilite aziendalmente nei confronti dei capi compagnia ed eventualmente anche nei confronti dei singoli lavoratori interessati, entro 10 giorni dall'arrivo della squadra sul posto di lavoro, e in modo che esse consentano al lavoratore di normale capacità e laboriosità di guadagnare, oltre la retribuzione, una percentuale del 20% sulla paga base.

Qualora nella carbonizzazione sia provveduto alla preparazione della legna tagliata con mano d'opera diversa da quella impiegata per la cottura della legna, la remunerazione sarà stabilita separatamente per la legna tagliata, a quintale oppure a volume per la cottura della legna.

Quando la legna destinata alla carbonizzazione viene tagliata da compagnie miste che ne eseguono anche la cottura (sistema a spezzatura) si effettuerà la sola misurazione del carbone prodotto, la quale sarà fatta a quintale oppure a volume.

Art. 4.

MAGGIORAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, da computarsi sulla sola paga base ai sensi dell'art. 10 del C.N.L., sono le seguenti:

Lavoro straordinario diurno	35 %
Lavoro festivo (non compreso in turni periodici)	50 %
Lavoro notturno (non compreso in turni periodici)	45 %
Lavoro straordinario festivo	60 %
Lavoro straordinario notturno	55 %

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorba la minore.

Art. 5.

AMBITO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo Integrativo annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, ogni altro Contratto Provinciale e per quanto in esso non previsto si fa riferimento alle norme del Contratto Nazionale 30 aprile 1952.

Detto Accordo Provinciale Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia della Spezia a decorrere dal 18 maggio 1953 e seguirà, a tutti gli effetti, la durata e le sorti del Contratto Nazionale 30 aprile 1952 cui si riferisce.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 FEBBRAIO 1955, RELATIVO ALL'INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO DELL'INDUSTRIA BOSCHIVA PER LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Addì 2 febbraio dell'anno 1955 in La Spezia, presso la sede dell'Unione Industriali:

la UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA, rappresentata dal suo Presidente rag. *G. B. Rosa*, con l'assistenza del dott. *Piero Mecucci*, Segretario della medesima;

con l'intervento del SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DEL LEGNO, rappresentato dal suo Presidente rag. *Carlo Mannocci;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario Sindacale sig. *Mario Frigerio;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELL'UIL, rappresentata dal suo Segretario sig. *Egidio Bogi* e dal sig. *Cerri Mauro,*

visto l'accordo stipulato il 12 gennaio 1955 tra la Confindustria, la C.I.S.L. e la U.I.L. ai fini dell'attuazione, nei riguardi del settore dell'industria boschiva, dell'Accordo Interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento;

preso atto e assolvendo al mandato che con detto accordo 12 gennaio 1955, è stato conferito alle Associazioni Territoriali;

redigono il presente verbale di accertamento, con il quale:

dichiarano che, in Provincia della Spezia, l'industria boschiva risultava, prima dell'Accordo Interconfederale 12 giugno 1954, incasellata ai fini retributivi — a seguito dell'Accordo Integrativo Provinciale 11 maggio 1953 — nel gruppo merceologico interconfederale « B »; si danno reciprocamente atto che, pertanto, nei confronti dell'anzidetta lavorazione trovano, localmente, automatica applicazione le tabelle relative al gruppo « B » allegate all'Accordo Interconfederale 28 luglio 1954.

Le parti cureranno la trasmissione di una copia del presente Verbale alle rispettive Confederazioni e, per conoscenza, alle Associazioni Nazionali di Categoria

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151514) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 350